C/2026/2595

8.5.2026

NOTA INFORMATIVA

Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso [1]: informazioni sulle misure adottate dagli Stati membri

(C/2026/2595)

A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafo 6, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 11, paragrafo 5, dell'articolo 12, paragrafo 6, dell'articolo 22, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito "regolamento"), le misure adottate dagli Stati membri ai fini dell'attuazione del regolamento devono essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Inoltre la Commissione e gli Stati membri hanno deciso di pubblicare anche informazioni supplementari in merito alle misure imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 3, al fine di garantire che gli esportatori abbiano accesso a informazioni esaurienti sui controlli applicabili in tutta l'UE.

1. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A DUPLICE USO NON COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I)

In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, uno Stato membro può estendere l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento.

L'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo agli Stati membri che, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, subordinano ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell'elenco di cui all'allegato I di informarne, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro	Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3?
BELGIO	SÌ in parte
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	SÌ
GERMANIA	NO
ESTONIA	NO
IRLANDA	SÌ
GRECIA	NO
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	SÌ
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO

[1] GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1.

Stato membro	Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3?
LETTONIA	SÌ
LITUANIA	SÌ
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	NO
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	SÌ
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	SÌ

1.1. **Belgio**

Nella regione fiamminga e in quella vallona è necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 3, §1, 1°, del decreto del governo fiammingo, del 19 dicembre 2025, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (*Gazzetta ufficiale belga* del 26 gennaio 2026); articolo 4 del decreto del governo vallone, del 6 febbraio 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti e di tecnologia a duplice uso (*Gazzetta ufficiale belga* del 19.2.2014)).

1.2. **Bulgaria**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione, verso tutte o alcune delle destinazioni elencate nello stesso regolamento, di prodotti a duplice uso diversi da quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 9 o 10

(articolo 34, paragrafo 1, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (modificata - Gazzetta statale n. 41/2024, decorrenza degli effetti dal 10.5.2024)).

1.3. **Repubblica ceca**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(legge n. 594/2004 Coll., quale modificata; §3.(4)).

1.4. **Danimarca**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 2, paragrafo 6, della legge danese sul controllo delle esportazioni).

1.5. **Irlanda**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(legge sul controllo delle esportazioni del 2023, sezione 10 Obblighi dell'esportatore a norma degli articoli 3, 4 e 5, decorrenza dal 23 agosto 2024).

1.6. **Croazia**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 5, paragrafo 2, della legge sul controllo dei prodotti a duplice uso, OG 83/2023).

1.7. **Italia**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 9 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1º febbraio 2018).

1.8. **Lettonia**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 5, paragrafo 7, e articolo 17, paragrafo 1, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20.10.2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

1.9. **Lituania**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(risoluzione governativa n. 932 sull'approvazione delle norme in materia di rilascio di licenze per l'esportazione, l'importazione, il transito e l'intermediazione di prodotti strategici e delle norme relative all'attuazione del controllo dei prodotti strategici).

1.10. **Lussemburgo**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 45, paragrafo 1).

1.11. **Ungheria**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 7 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

1.12. **Austria**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 5 del primo regolamento sul commercio estero del 2011 (*Erste Außenwirtschaftsverordnung* 2011), BGBl. II n. 343/2011, pubblicato il 28 ottobre 2011).

1.13. **Romania**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 5, paragrafo 4, dell'ordinanza governativa n. 43/2022 sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).

1.14. **Slovenia**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 4, paragrafo 1, della legge che disciplina il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (*Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št.* 37/04, 8/10 in 29/23))).

1.15. **Finlandia**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 5, punto 1, della legge n. 500/2024).

1.16. **Svezia**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione che propone di esportare, siano o possano essere destinati, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 4 a dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

2. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI SORVEGLIANZA INFORMATICA NON COMPRESI NELL'ELENCO DI CUI ALL'ALLEGATO I)**

In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a un uso connesso alla repressione interna e/o all'attuazione di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro	Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3?
BELGIO	SÌ in parte
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	NO
DANIMARCA	SÌ
GERMANIA	NO
ESTONIA	NO
IRLANDA	SÌ
GRECIA	NO
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	SÌ
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	NO
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	NO
AUSTRIA	NO
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	SÌ
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	NO
SVEZIA	SÌ

2.1 **Belgio**

Nella regione fiamminga e in quella vallona è necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 3, §1, 2°, del decreto del governo fiammingo, del 19 dicembre 2025, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (*Gazzetta ufficiale belga* del 26 gennaio 2026);

2.2. **Bulgaria**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione, verso tutte o alcune delle destinazioni elencate nello stesso regolamento, di prodotti a duplice uso diversi da quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 4, 5, 9 o 10

(articolo 34, paragrafo 1, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (modificata - Gazzetta statale n. 41/2024, decorrenza degli effetti dal 10.5.2024)).

2.3. **Danimarca**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 2, paragrafo 8, della legge danese sul controllo delle esportazioni).

2.4. **Irlanda**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(legge sul controllo delle esportazioni del 2023, sezione 10 Obblighi dell'esportatore a norma degli articoli 3, 4 e 5, decorrenza dal 23 agosto 2024).

2.5. **Croazia**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 5, paragrafo 2, della legge sul controllo dei prodotti a duplice uso, OG 83/2023).

2.6. **Italia**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 9 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1º febbraio 2018).

2.7. **Romania**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 5, paragrafo 4, dell'ordinanza governativa n. 43/2022 sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).

2.8. **Ungheria**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 8 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

2.9. **Slovenia**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 4, paragrafo 2, della legge che disciplina il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (*Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št.* 37/04, 8/10 in 29/23))).

2.10 **Svezia**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco qualora un esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti di sorveglianza informatica che propone di esportare siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 4 a dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

3. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI SULL'INTERMEDIAZIONE)**

L'articolo 6, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per estendere l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri che sono state notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro	L'applicazione dei controlli sull'intermediazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è stata estesa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	SÌ
GRECIA	SÌ
SPAGNA	SÌ
FRANCIA	NO
CROAZIA	SÌ
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO
LETTONIA	SÌ
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO

Stato membro	L'applicazione dei controlli sull'intermediazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è stata estesa ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3?
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	SÌ

3.1. **Bulgaria**

È necessaria un'autorizzazione per i servizi di intermediazione relativi a prodotti a duplice uso per i prodotti a duplice uso:

1. specificati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, qualora i prodotti siano o possano essere destinati agli usi specificati all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento;

2. che non sono compresi nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, qualora i prodotti siano o possano essere destinati agli usi specificati all'articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento

(articolo 34, paragrafo 5, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (modificata - Gazzetta statale n. 41/2024, decorrenza degli effetti dal 10.5.2024)).

3.2. **Repubblica ceca**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, o che i prodotti a duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(paragrafo 3 della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (quale modificata)).

3.3. **Estonia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso che presentano caratteristiche di prodotti strategici in ragione del loro uso finale o del loro utilizzatore finale, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani, pur non essendo stati inseriti nell'elenco dei prodotti strategici

(paragrafo 6, punto 7, della legge sui prodotti strategici).

3.4. **Irlanda**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(legge sul controllo delle esportazioni del 2023, sezione 14 Obblighi dell'intermediario a norma dell'articolo 6, decorrenza dal 23 agosto 2024).

3.5. **Grecia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(paragrafo 3.2.3 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

3.6. **Spagna**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi e ad una delle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento

(articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regio decreto 679/2014, del 1° agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso).

3.7. **Croazia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti a duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento

(articolo 6, paragrafo 2, della legge sul controllo dei prodotti a duplice uso, OG 83/2023).

3.8. **Italia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento

(articolo 9 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1º febbraio 2018).

3.9. **Lettonia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento

(articolo 5, paragrafo 7, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20.10.2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

3.10. **Lussemburgo**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, e destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 42, paragrafo 1).

3.11. **Ungheria**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, e per i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 17.1 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

3.12. **Paesi Bassi**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento e per i prodotti a duplice uso, qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(articolo 4 della legge sui servizi strategici (*Wet Strategische diensten*)).

È necessaria un'autorizzazione anche per l'intermediazione relativa a 37 sostanze chimiche qualora siano destinate all'Iraq, indipendentemente dal destinatario o dall'utilizzatore finale

(decreto sui prodotti a duplice uso destinati all'Iraq - *Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak*).

È inoltre necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di determinati prodotti a duplice uso che possono essere utilizzati nel quadro di una repressione interna quando la destinazione è la Siria

(decreto sui prodotti a duplice uso - *Regeling goederen voor tweeërlei gebruik*).

3.13. **Austria**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'autorità competente informi l'intermediario che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 15, paragrafo 1, della legge sul commercio estero (*Außenwirtschaftsgesetz* 2011, BGBl. I Nr. 26/2011)).

3.14. **Finlandia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora l'intermediario sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 6, punto 1, della legge n. 500/2024).

3.15. **Svezia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 4 b, paragrafo uno, dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

4. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI SULL'INTERMEDIAZIONE)

L'articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri che subordinano ad autorizzazione l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Il dettaglio delle misure notificate alla Commissione è riportato immediatamente di seguito.

Stato membro	I controlli sull'intermediazione sono stati imposti sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	SÌ
GRECIA	SÌ
SPAGNA	SÌ
FRANCIA	NO
CROAZIA	SÌ

Stato membro	I controlli sull'intermediazione sono stati imposti sulla base dell'articolo 6, paragrafo 4?
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO
LETTONIA	SÌ
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	SÌ

4.1. **Bulgaria**

È necessaria un'autorizzazione per i servizi di intermediazione relativi a prodotti a duplice uso, quali definiti nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, qualora l'intermediario sia stato informato da un'autorità di controllo a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi specificati all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/821, nonché nei casi in cui l'intermediario abbia motivo di ritenere che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati agli usi specificati all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento

(articolo 47, paragrafo 1, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (modificata - Gazzetta statale n. 41/2024, decorrenza degli effetti dal 10.5.2024)).

4.2. **Repubblica ceca**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 3, punto 4, della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso).

4.3. **Estonia**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa senza indugio la commissione per i prodotti strategici (*Strategic Goods Commission, SGC*) nonché le autorità di polizia o di sicurezza. In seguito a tale notifica l'SGC può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 77 della legge sui prodotti strategici).

4.4. **Irlanda**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(legge sul controllo delle esportazioni del 2023, sezione 14 Obblighi dell'intermediario a norma dell'articolo 6, decorrenza dal 23 agosto 2024).

4.5. **Grecia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 3.2.2 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

4.6. **Spagna**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, per i quali egli propone servizi di intermediazione, siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi e ad una delle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), egli deve informarne l'autorità competente, che deciderà se detti servizi di intermediazione sono sottoposti ad autorizzazione

(articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regio decreto 679/2014, del 1° agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso).

4.7. **Croazia**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(articolo 6, paragrafo 3, della legge sul controllo dei prodotti a duplice uso, OG 83/2023).

4.8. **Italia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 9 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1° febbraio 2018).

4.9. **Lettonia**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 5, paragrafo 7, e articolo 17, paragrafo 1, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20.10.2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

4.10. **Lussemburgo**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 42, paragrafo 2).

4.11. **Ungheria**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 17, punto 2, del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

4.12. **Paesi Bassi**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco qualora i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 4, paragrafo 5, della legge sui servizi strategici (*Wet strategische diensten*)).

4.13. **Austria**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(sezione 5 del primo regolamento sul commercio estero del 2011 (*Erste Außenwirtschaftsverordnung* 2011), BGBl. II n. 343/2011, pubblicato il 28 ottobre 2011).

4.14. **Romania**

È necessaria un'autorizzazione per l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 15, paragrafo 3, dell'ordinanza governativa n. 43/2022 sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).

4.15. **Finlandia**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(paragrafo 5, punto 2, della legge n. 500/2024).

4.16. **Svezia**

Qualora un intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(sezione 4 b, paragrafo due, dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

5. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI DEL TRANSITO)

L'articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per estendere l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, ai prodotti a duplice uso non compresi negli elenchi.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Le disposizioni in merito al controllo del transito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono state estese sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3?
BELGIO	SÌ in parte
BULGARIA	NO
REPUBBLICA CECA	SÌ

Stato membro	Le disposizioni in merito al controllo del transito di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono state estese sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3?
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	SÌ
GRECIA	SÌ
SPAGNA	SÌ
FRANCIA	SÌ
CROAZIA	SÌ
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO
LETTONIA	SÌ
LITUANIA	SÌ
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	SÌ

5.1. **Belgio**

Nella regione fiamminga e in quella vallona il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dalle autorità competenti qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

Nella regione fiamminga e in quella vallona il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dalle autorità competenti qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 3, §3, del decreto del governo fiammingo, del 19 dicembre 2025, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (*Gazzetta ufficiale belga* del 26 gennaio 2026); articoli 5 e 6 del decreto del governo vallone, del 6 febbraio 2014, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti e di tecnologia a duplice uso (*Gazzetta ufficiale belga* del 19 febbraio 2014).

5.2. **Repubblica ceca**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(paragrafo 13, lettera b), della legge n. 594/2004 Coll. che attua il regime della Comunità europea per il controllo dell'esportazione, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (1)).

5.3. **Estonia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(paragrafi 3, 6 e 7 della legge sui prodotti strategici (SGA)).

5.4. **Irlanda**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(legge sul controllo delle esportazioni del 2023, sezioni 18-19, decorrenza dal 23 agosto 2024).

5.5. **Grecia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(paragrafo 3.3.3 della decisione ministeriale n. 121837/e3/21837/28-9-2009).

5.6. **Spagna**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(articolo 11 della legge n. 53 del 28 dicembre 2007, sul controllo del commercio estero di materiale destinato alla difesa e a duplice uso).

5.7. **Francia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(articolo 3, paragrafo I, del decreto n. 2020-74 del 31 gennaio 2020, quale modificato dal decreto n. 2020-1481 del 30 novembre 2020).

5.8. **Croazia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(articolo 8, paragrafi 1 e 3, della legge sul controllo dei prodotti a duplice uso, OG 83/2023).

5.9. **Italia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(articolo 7 del decreto legislativo n. 221/2017 del 15 dicembre 2017, in vigore dal 1º febbraio 2018).

5.10. **Lettonia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(articolo 5, paragrafo 7, della legge sulla circolazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007; punto 31 del regolamento 657 (20.10.2010) relativo a procedure per l'emissione o il rifiuto di emettere una licenza per i prodotti di importanza strategica e altri documenti riguardanti la circolazione dei prodotti di importanza strategica).

5.11. **Lituania**

Il transito di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(legge della Repubblica di Lituania sul controllo dei prodotti strategici n. XIV-1738 del 22 dicembre 2022).

5.12. **Lussemburgo**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 43, paragrafo 2).

Tali disposizioni non si applicano al transito di prodotti a duplice uso spediti senza trasbordo o cambio del mezzo di trasporto (non costituisce trasbordo o cambio del mezzo di trasporto lo scaricamento delle merci di una nave o di un aeromobile, effettuato al fine di mettere in sicurezza il carico, a condizione che le merci in questione siano reimbarcate sulla stessa nave o sullo stesso aeromobile), né al transito di prodotti a duplice uso per i quali esista già un'autorizzazione generale all'esportazione dall'Unione europea

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 43, paragrafo 3).

5.13. **Ungheria**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 18 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

5.14. **Paesi Bassi**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano destinati, in tutto o in parte, agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento

(articolo 4a, paragrafo 1, e articolo 2, del decreto sui prodotti strategici (*Besluit strategische goederen*)).

5.15. **Austria**

Il transito di prodotti a duplice uso può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 15 della legge del 2011 sul commercio estero (*Außenwirtschaftsgesetz* 2011, BGBl. I n. 26/2011).

5.16. **Finlandia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 6, punto 2, della legge n. 500/2024).

5.17. **Svezia**

Il transito di prodotti a duplice uso non unionali non compresi nell'elenco può essere vietato dall'autorità competente qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 4 c dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

6. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA)**

Secondo l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento uno Stato membro può estendere l'applicazione di un obbligo di autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4?
BELGIO	SÌ in parte
BULGARIA	NO
REPUBBLICA CECA	NO
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	NO
IRLANDA	SÌ
GRECIA	NO
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	SÌ

Stato membro	Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4?
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	NO
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	NO
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	NO
SVEZIA	SÌ

6.1. **Belgio**

Nella regione fiamminga è necessaria un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, qualora il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 3, §2, del decreto del governo fiammingo, del 19 dicembre 2025, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (*Gazzetta ufficiale belga* del 26 gennaio 2026).

6.2. **Irlanda**

È necessaria un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(legge sul controllo delle esportazioni del 2023, sezione 16 Obblighi del fornitore di assistenza tecnica a norma dell'articolo 8, decorrenza dal 23 agosto 2024).

6.3. **Croazia**

È necessaria un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articolo 7, paragrafo 2, della legge sul controllo dei prodotti a duplice uso, OG 83/2023).

6.4. **Italia**

È necessaria un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(articoli 3 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, quale modificato dalla legge 10 agosto 2023, n. 103).

6.5. **Ungheria**

È necessaria un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 20 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

6.6. **Paesi Bassi**

La fornitura di assistenza tecnica è vietata per l'utilizzazione in connessione con lo sviluppo, la produzione, la movimentazione, il funzionamento, la manutenzione, la conservazione, l'individuazione, l'identificazione o la disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari, oppure con lo sviluppo, la produzione, la manutenzione o la conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi

(articolo 3, sub 1, della legge sui servizi strategici (*Wet Strategische Diensten*)).

6.7. **Svezia**

È necessaria un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora il fornitore di assistenza tecnica sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(sezione 4 d, paragrafo uno, dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

7. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (ASSISTENZA TECNICA)**

A norma dell'articolo 8, paragrafo 5, uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione la fornitura di assistenza tecnica qualora un fornitore di assistenza tecnica che propone di fornire assistenza tecnica per prodotti a duplice uso abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5?
BELGIO	SÌ in parte
BULGARIA	NO
REPUBBLICA CECA	NO
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	NO
IRLANDA	SÌ
GRECIA	NO
SPAGNA	NO

Stato membro	Lo Stato membro ha adottato una normativa nazionale che impone obblighi di autorizzazione in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5?
FRANCIA	NO
CROAZIA	SÌ
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	NO
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	NO
AUSTRIA	NO
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	NO
SVEZIA	SÌ

7.1. **Belgio**

Qualora un fornitore di assistenza tecnica abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso, per i quali propone di fornire assistenza tecnica, siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, nella regione fiamminga è necessaria un'autorizzazione

(articolo 3, §1, 3°, del decreto del governo fiammingo, del 19 dicembre 2025, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (*Gazzetta ufficiale belga* del 26 gennaio 2026);

7.2. **Irlanda**

Qualora un fornitore di assistenza tecnica abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso, per i quali propone di fornire assistenza tecnica, siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(legge sul controllo delle esportazioni del 2023, sezione 16 Obblighi del fornitore di assistenza tecnica a norma dell'articolo 8, decorrenza dal 23 agosto 2024).

7.3. **Croazia**

Qualora un fornitore di assistenza tecnica abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso, per i quali propone di fornire assistenza tecnica, siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(articolo 7, paragrafo 3, della legge sul controllo dei prodotti a duplice uso, OG 83/2023).

7.4. **Italia**

Qualora un fornitore di assistenza tecnica abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso, per i quali propone di fornire assistenza tecnica, siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(articoli 3 e 9 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, quale modificato dalla legge 10 agosto 2023, n. 103).

7.5. **Ungheria**

È necessaria un'autorizzazione per la fornitura di assistenza tecnica relativa ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento qualora il fornitore di assistenza tecnica abbia motivo di sospettare che i prodotti siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento

(paragrafo 20 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

7.6. **Svezia**

Qualora un fornitore di assistenza tecnica abbia motivo di sospettare che i prodotti a duplice uso, per i quali propone di fornire assistenza tecnica, siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(sezione 4 d, paragrafo due, dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

8. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO (ESTENSIONE DEI CONTROLLI A PRODOTTI NON COMPRESI NELL'ELENCO PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA, INCLUSA LA PREVENZIONE DI ATTI DI TERRORISMO, O DI RISPETTO DEI DIRITTI UMANI)**

L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per vietare o imporre un requisito di autorizzazione per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani, sui prodotti non compresi nell'elenco sono stati attuati controlli supplementari in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	SÌ
GERMANIA	SÌ
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	SÌ
GRECIA	NO
SPAGNA	SÌ
FRANCIA	SÌ
CROAZIA	NO
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO

Stato membro	Per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani, sui prodotti non compresi nell'elenco sono stati attuati controlli supplementari in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1?
LETTONIA	SÌ
LITUANIA	SÌ
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	SÌ
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	SÌ

8.1. **Bulgaria**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta a un regime di licenze o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dei diritti umani con legge del Consiglio dei ministri

(articolo 34, paragrafo 1, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, (modificata - Gazzetta statale n. 41/2024, decorrenza degli effetti dal 10.5.2024)).

8.2. **Repubblica ceca**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata, con ordinanza governativa, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani

(paragrafo 3, punto 1, lettera d), della legge n. 594/2004 Coll).

8.3 **Danimarca**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata, mediante un'ordinanza governativa, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani, conformemente all'articolo 1, punto 6, nella legge nazionale consolidata n. 635 del 9.6.2011 e successive modifiche.

8.4. **Germania**

a. **Sezione 8, punto 1, n. 2, dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti (*Aussenwirtschaftsverordnung* - AWV), in combinato disposto con la parte I, sezione B, dell'elenco di controllo delle esportazioni tedesco**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani

(sezione 8, punto 1, n. 2, dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti (*Aussenwirtschaftsverordnung* - AWV), in combinato disposto con la parte I, sezione B, dell'elenco di controllo delle esportazioni tedesco).

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento è sottoposta ad autorizzazione qualora i prodotti siano elencati nella parte I, sezione B, dell'elenco di controllo delle esportazioni tedesco

(sezione 8, punto 1, n. 2, dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti (*Aussenwirtschaftsverordnung* - AWV)).

La parte I, sezione B, dell'elenco di controllo delle esportazioni tedesco comprende i prodotti di seguito indicati.

— **1E901** "Tecnologia", in conformità della nota generale sulla tecnologia, diversa da quella specificata alle voci 1E001 o 1E101 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, per lo "sviluppo" o la "produzione" di schiume di polimetacrilimmide, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

— **2B952** Le apparecchiature seguenti utilizzabili nel trattamento dei materiali biologici, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione in 2B352, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran o la Corea del Nord:

a) fermentatori, in grado di coltivare 'microrganismi' patogeni o virus o di produrre tossine, senza emissione di aerosol, aventi capacità totale uguale o superiore a 10 litri;

b) agitatori per fermentatori, sottoposti ad autorizzazione in 2B352.a, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato.

Nota tecnica:

i fermentatori comprendono bioreattori, chemostati e sistemi a flusso continuo.

— **2B993** Le seguenti apparecchiature per il deposito di strati metallici su substrati non elettronici e loro componenti e accessori appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran:

a) apparecchiature di produzione per la deposizione in fase di vapore di elementi chimici (CVD);

b) apparecchiature di produzione con processo di deposizione fisica in fase di vapore per mezzo di fascio elettronico (EB-PVD);

c) apparecchiature di produzione per la deposizione mediante riscaldamento a induzione o a resistenza.

— **3A1901a15** Circuiti integrati a semiconduttori complementari a ossido metallico (CMOS), non specificati in 3A001a2 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, progettati per funzionare a una temperatura ambiente uguale o inferiore a (migliore di) 4,5 K (- 268,65 °C), qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori dei territori elencati nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

Nota tecnica:

Ai fini di 3A1901a15, i circuiti integrati CMOS sono indicati anche come CMOS criogenici o crioCMOS.

— **3A1901b13** Amplificatori di segnale parametrici, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori dei territori elencati nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

(a) progettati per operazioni a una temperatura ambiente inferiore a 1 K (- 272,15 °C);

(b) progettati per operazioni a qualsiasi frequenza da 2 GHz fino a 15 GHz inclusi; e

(c) un'immagine del rumore inferiore a (migliore di) 0,015 dB a qualsiasi frequenza da 2 GHz fino a 15 GHz inclusi a 1 K (- 272,15 °C).

Nota: 3A1901b13 include gli amplificatori parametrici a onda viaggiante (TWPA).

Nota tecnica:

Ai fini di 3A1901b13, gli amplificatori di segnale parametrici possono anche essere indicati come amplificatori a limitazione quantistica (QLA).

— **3A1904** Sistemi di raffreddamento criogenico e componenti, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori dei territori elencati nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, come segue:

(a) sistemi idonei a fornire una potenza di raffreddamento superiore o uguale a 600 μW a una temperatura pari o inferiore a 0,1 K (- 273,05 °C) per un periodo superiore a 48 ore;

(b) raffreddatori criogenici a tubi impulsivi a due stadi, idonei a mantenere una temperatura inferiore a 4 K (- 269,15 °C) e a fornire una potenza di raffreddamento superiore o uguale a 1,5 W a una temperatura pari o inferiore a 4,2 K (- 268,95 °C).

— **3B1901k** Apparecchiature progettate per l'incisione a secco, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori dei territori elencati nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, aventi una delle caratteristiche seguenti:

(a) apparecchiature progettate o modificate per l'incisione a secco isotropica, aventi una 'selettività di incisione silicio germanio-silicio (SiGe:Si)' massima uguale o superiore a 100:1; o

(b) apparecchiature progettate o modificate per l'incisione a secco anisotropa, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. sorgente o sorgenti di alimentazione a radiofrequenza (RF) con almeno un'uscita in RF a impulso;

2. una o più valvole di commutazione rapida del gas con tempo di commutazione inferiore a 300 ms; e

3. mandrino elettrostatico con 20 o più elementi a temperatura variabile controllabili individualmente.

Nota 1: 3B1901k comprende l'incisione mediante 'radicali', ioni, reazioni sequenziali o reazioni non sequenziali.

Nota 2: 3B1901k comprende l'incisione:

a) mediante plasma eccitato con impulsi a RF;

b) mediante plasma eccitato con ciclo di lavoro pulsato;

c) mediante plasma modificato con tensione pulsata sugli elettrodi;

d) iniezione e spurgo ciclici di gas combinati con un plasma;

e) incisione con uno strato atomico di plasma o

f) incisione con uno strato quasi atomico di plasma.

Nota tecnica:

1. Ai fini di 3B1901k, la 'selettività di incisione silicio-germanio silicio (SiGe:Si)' è misurata per una concentrazione di Ge uguale o superiore al 30 % (Si0,70 Ge0,30).

2. Ai fini di 3B1901k, per 'radicale' si intende un atomo, una molecola o uno ione che ha un elettrone spaiato in una configurazione di guscio elettronico aperto.

— **3B1903** Apparecchiature per microscopio elettronico a scansione (SEM) progettate per la visualizzazione di dispositivi semiconduttori o circuiti integrati, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori dei territori elencati nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

(a) precisione di posizionamento del piano inferiore a (migliore di) 30 nm;

(b) misurazione del posizionamento del piano eseguita mediante interferometria laser;

(c) calibrazione della posizione all'interno di un campo di visione (FOV) basato sulla misurazione della scala di lunghezza dell'interferometro laser;

(d) raccolta e archiviazione di immagini aventi più di 200 000 000 di pixel;

(e) sovrapposizione del FOV inferiore al 5 % nelle direzioni verticale e orizzontale;

(f) sovrapposizione della giuntura del FOV inferiore a 50 nm; e

(g) tensione di accelerazione superiore a 21 kV.

Nota: 3B1903 comprende apparecchiature SEM progettate per il recupero della progettazione di chip.

— **3B1904** Apparecchiature criogeniche per il sondaggio di wafer, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori dei territori elencati nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

(a) progettate per testare dispositivi a temperature inferiori o uguali a 4,5 K (- 268,65 °C); e

(b) progettate per accogliere wafer di diametro uguale o superiore a 100 mm.

— **3D1902** "Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" delle apparecchiature specificate in 3B1901k.

— **3D1907** "Software" progettato per estrarre dati 'GDSII' o dati di layout standard equivalenti ed eseguire l'allineamento strato su strato da immagini provenienti da microscopio elettronico a scansione (SEM) e generare dati 'GDSII' multistrato o l'elenco delle connessioni elettriche (netlist) del circuito.

— **3E1901** "Tecnologia" in conformità della nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature specificate in 3A1901b13, 3A1904, 3B1901k, 3B1903 o 3B1904, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori dei territori elencati nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

— **3E1902** "Tecnologia" diversa da quella specificata in 3E001 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, in conformità della nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature specificate in 3A1901a15, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori dei territori elencati nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

Nota 1: 3E1902 comprende le 'formulazioni di processo'.

Nota 2: 3E1902 non si applica ai 'kit di progettazione del processo' ('PDK') a meno che questi non includano librerie che permettano l'attuazione di funzioni o tecnologie per i prodotti specificati dalla voce 3A001 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato.

Nota tecnica 1:

una 'formulazione di processo' è un insieme di condizioni e parametri per una particolare fase del processo.

Nota tecnica 2:

un 'kit di progettazione del processo' ('PDK') è uno strumento informatico fornito da un fabbricante di semiconduttori al fine di garantire che siano prese in considerazione le necessarie pratiche e norme di progettazione per produrre efficacemente il progetto di uno specifico circuito integrato in uno specifico processo di produzione di semiconduttori, in conformità dei vincoli tecnologici e di fabbricazione (ciascun processo di fabbricazione di un semiconduttore ha il suo specifico 'PDK').

— **3E1905** "Tecnologia" in conformità della nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" di circuiti integrati o dispositivi che utilizzano strutture di "transistor a effetto di campo a porta (gate) circostante" ("GAAFET"), qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori dei territori elencati nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

Nota 1: 3E1905 comprende le 'formulazioni di processo'.

Nota 2: 3E1905 non si applica alla qualificazione o alla manutenzione degli strumenti.

Nota 3: 3E1905 non si applica ai 'kit di progettazione del processo' ('PDK') a meno che questi non includano librerie che permettano l'attuazione di funzioni o tecnologie per i prodotti specificati dalla voce 3A001 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato.

Nota tecnica 1:

una 'formulazione di processo' è un insieme di condizioni e parametri per una particolare fase del processo.

Nota tecnica 2:

un 'kit di progettazione del processo' ('PDK') è uno strumento informatico fornito da un fabbricante di semiconduttori al fine di garantire che siano prese in considerazione le necessarie pratiche e norme di progettazione per produrre efficacemente il progetto di uno specifico circuito integrato in uno specifico processo di produzione di semiconduttori, in conformità dei vincoli tecnologici e di fabbricazione (ciascun processo di fabbricazione di un semiconduttore ha il suo specifico 'PDK').

— **4A1906** Computer quantistici e relativi "assiemi elettronici" e loro componenti, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori dei territori elencati nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, come segue:

(a) computer quantistici, come segue:

1. che supportano 34 o più, ma meno di 100, 'qubit fisici' 'completamente controllati', 'connessi' e 'funzionanti', e aventi un 'errore C-NOT' inferiore o uguale a 10-4;

2. che supportano 100 o più, ma meno di 200, 'qubit fisici' 'completamente controllati', 'connessi' e 'funzionanti', e aventi un 'errore C-NOT' inferiore o uguale a 10-3;

3. che supportano 200 o più, ma meno di 350, 'qubit fisici' 'completamente controllati', 'connessi' e 'funzionanti', e aventi un 'errore C-NOT' inferiore o uguale a 2 x 10-3;

4. che supportano 350 o più, ma meno di 500, 'qubit fisici' 'completamente controllati', 'connessi' e 'funzionanti', e aventi un 'errore C-NOT' inferiore o uguale a 3 x 10-3;

5. che supportano 500 o più, ma meno di 700, 'qubit fisici' 'completamente controllati', 'connessi' e 'funzionanti', e aventi un 'errore C-NOT' inferiore o uguale a 4 x 10-3;

6. che supportano 700 o più, ma meno di 1 100, 'qubit fisici' 'completamente controllati', 'connessi' e 'funzionanti', e aventi un 'errore C-NOT' inferiore o uguale a 5 x 10-3;

7. che supportano 1 100 o più, ma meno di 2 000, 'qubit fisici' 'completamente controllati', 'connessi' e 'funzionanti', e aventi un 'errore C-NOT' inferiore o uguale a 6 x 10-3;

8. che supportano 2 000 o più 'qubit fisici' 'completamente controllati', 'connessi' e 'funzionanti';

(b) dispositivi a qubit e circuiti a qubit, contenenti o che supportano matrici di 'qubit fisici', e appositamente progettati per i prodotti specificati in 4A1906a;

(c) componenti di controllo quantistico e dispositivi di misurazione quantistica, appositamente progettati per i prodotti specificati in 4A1906a.

Note:

1. *4A1906 si applica ai computer quantistici con modello di circuito (o basati su porta) e unidirezionali (o basati su misurazioni). Questa voce non si applica ai computer quantistici adiabatici (o che usano ricottura).*

2. *I prodotti specificati in 4A1906 non devono necessariamente contenere fisicamente qubit. Ad esempio, i computer quantistici basati su schemi fotonici non contengono permanentemente un elemento fisico che possa essere identificato come un qubit. Invece, i qubit fotonici vengono generati mentre il computer è in esecuzione e successivamente scartati.*

3. *I prodotti specificati in 4A1906b comprendono chip e matrici di chip a qubit a semiconduttori, superconduttori e fotonici; matrici di trappole ioniche superficiali; altre tecnologie di confinamento dei qubit; e interconnessioni coerenti tra questi elementi.*

4. *4A1906 si applica ai prodotti progettati per calibrare, inizializzare, manipolare o misurare i qubit residenti in un computer quantistico.*

Nota tecnica:

ai fini di 4A1906:

1. *Un 'qubit fisico' è un sistema quantistico a due livelli utilizzato per rappresentare l'unità elementare della logica quantistica mediante manipolazioni e misurazioni che non sono corrette dagli errori. I 'qubit fisici' si distinguono dai qubit logici in quanto i qubit logici sono qubit a correzione di errore composti da molti 'qubit fisici'.*

2. *'Completamente controllato' significa che il 'qubit fisico' può essere calibrato, inizializzato, controllato e letto, se necessario.*

3. *'Connesso' significa che le operazioni di controllo a due qubit possono essere eseguite tra qualsiasi coppia arbitraria di 'qubit fisici' 'funzionanti' disponibili. Ciò non implica necessariamente una connettività tutti-con-tutti.*

4. *'Funzionante' significa che il 'qubit fisico' esegue un lavoro computazionale quantistico universale in conformità delle specifiche del sistema per la fedeltà operativa del qubit.*

5. *Supportare 34 o più 'qubit fisici' 'completamente controllati', 'connessi' e 'funzionanti' si riferisce alla capacità di un computer quantistico di confinare, controllare, misurare ed elaborare l'informazione quantistica incorporata in 34 o più 'qubit fisici'.*

6. *'Errore C-NOT' è l'errore medio della porta fisica per le porte NON-Controllate (C-NOT) più vicine a due 'qubit fisici'.*

— **4D1901b3** "Software" diverso da quello specificato alla voce 4D001 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, appositamente progettato o modificato per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature specificate in 4A1906.b. o 4A1906.c., qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori dei territori elencati nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

— **4E1901b3** "Tecnologia" diversa da quella specificata alla voce 4E001 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, in conformità della nota generale sulla tecnologia, per lo "sviluppo" o la "produzione" di apparecchiature specificate in 4A1906.b. o 4A1906.c., qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori dei territori elencati nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

— **5A902** Sistemi, apparecchiature e componenti di sorveglianza per le TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) per le reti pubbliche, non specificati dalla voce 5D001.e dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a) centri di controllo (LEMF – *Law Enforcement Monitoring Facilities*) per sistemi di intercettazione legale ((LI), ad esempio in conformità delle norme ETSI ES 201 158 e ETSI ES 201 671 o di norme o specifiche equivalenti) e loro componenti appositamente progettati;

b) sistemi o dispositivi di conservazione dei dati associati alla chiamata (ad esempio, Intercept Related Information (IRI - informazioni relative alla comunicazione intercettata) in conformità della norma ETSI TS 102 656 o di norme o specifiche equivalenti) e loro componenti appositamente progettati.

Nota tecnica:

i dati associati alla chiamata comprendono le informazioni di segnalazione, l'origine e la destinazione (ad esempio numeri di telefono, indirizzi IP o MAC ecc.), la data e l'ora e l'origine geografica della comunicazione.

Nota:

5A902 non sottopone ad autorizzazione i sistemi o i dispositivi appositamente progettati per uno dei seguenti fini:

a) fatturazione;

b) funzioni di raccolta dei dati all'interno di elementi di rete (ad esempio scambio o HLR);

c) qualità del servizio della rete (Quality of Service - QoS); o

d) grado di soddisfazione degli utenti (Quality of Experience - QoE);

e) attività delle società di telecomunicazione (fornitori di servizi).

— **5A911** Stazioni di base per 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' digitali, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan o il Sud Sudan.

Nota tecnica:

i 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' sono standard per comunicazioni radiomobili cellulari ai cui abbonati sono assegnati canali di frequenza per le comunicazioni. I 'sistemi radiomobili ad accesso multiplo' digitali (quali TETRA, Terrestrial Trunked Radio) utilizzano modulazioni digitali.

— **5D902** 'Software' non specificato dalla voce 5D001.e dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821, come segue:

a) 'software' appositamente progettato o modificato per lo 'sviluppo', la 'produzione' o l''utilizzazione' di installazioni, funzioni o parametri di prestazione sottoposti ad autorizzazione in 5A902;

b) 'software' appositamente progettato o modificato per fornire caratteristiche, funzioni o parametri di prestazione sottoposti ad autorizzazione in 5A902.

— **5D911** 'Software' appositamente progettato o modificato per l''utilizzazione' delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 5A911, qualora il paese acquirente o di destinazione sia il Sudan o il Sud Sudan.

— **5E902** "Tecnologia" non specificata dalla voce 5E001.a dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 quale modificato, in conformità della nota generale sulla tecnologia per lo 'sviluppo', la 'produzione' e l''utilizzazione' di installazioni, funzioni o caratteristiche di prestazione sottoposte ad autorizzazione in 5A902, o 'software' sottoposto ad autorizzazione in 5D902, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

— **6A908** Sistemi radar di navigazione o di sorveglianza per il controllo del traffico navale o aereo, non sottoposti ad autorizzazione in 6A008 o 6A108, nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, e loro componenti e accessori appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

— **6D908** "Software" appositamente concepito o modificato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 6A908, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

— **9A904** "Veicoli progettati per operazioni nello spazio" ed altre apparecchiature, come segue:

a) antenne progettate per l'utilizzazione in connessione con i "veicoli progettati per operazioni nello spazio", qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821;

b) terminali di comunicazione 'laser' (LCT, stazioni di comunicazione 'laser' di dati), diversi da quelli specificati dalla voce 9A004 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, per l'utilizzazione in connessione con i "veicoli progettati per operazioni nello spazio", qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

Nota tecnica:

9A904 comprende prodotti utilizzati nei contesti seguenti con "veicoli progettati per operazioni nello spazio", sia a terra che a bordo di "veicoli progettati per operazioni nello spazio":

1. utilizzazione come carico utile per uplink o downlink;

2. comunicazioni fra "veicoli progettati per operazioni nello spazio"; o

3. utilizzazione in collegamento con la trasmissione di segnali telemetrici.

— **9A991** Veicoli terrestri che non figurano nella parte I A dell'elenco di controllo delle esportazioni:

a) rimorchi e semirimorchi a pianale ribassato con carico utile superiore a 25 000 kg e inferiore a 70 000 kg, aventi almeno una caratteristica militare ed idonei al trasporto dei veicoli sottoposti ad autorizzazione nella parte I A, 0006, e veicoli trainanti idonei al trasporto di detti veicoli, aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord, il Pakistan o la Somalia.

Nota:

ai sensi di 9A991a, per veicoli trainanti si intendono tutti i veicoli aventi principalmente una funzione di traino;

b) altri autocarri e veicoli fuoristrada aventi almeno una caratteristica militare, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord o la Somalia.

Nota 1: le caratteristiche militari di cui alla voce 9A991 comprendono:

a) capacità di guado uguale o superiore a 1,2 m;

b) supporti per fucili o altre armi;

c) agganci per rete mimetica;

d) botole sul tetto, rotonde, con coperchio scorrevole o girevole;

e) smaltatura di tipo militare;

f) ganci di attacco per rimorchi e cosiddette prese NATO.

Nota 2: la voce 9A991 non sottopone ad autorizzazione i veicoli terrestri adibiti all'uso personale.

— **9A992** Autocarri, come segue:

a) autocarri a trazione integrale con carico utile superiore a 1 000 kg, qualora il paese acquirente o di destinazione sia la Corea del Nord;

b) autocarri con tre o più assi aventi peso massimo ammissibile a pieno carico superiore a 20 000 kg, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

— **9A993** Elicotteri, sistemi di trasmissione di potenza di elicotteri, motori a turbina a gas e unità di potenza ausiliarie (APU) destinati a elicotteri e loro componenti appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia Cuba, l'Iran, la Libia, il Myanmar, la Corea del Nord o la Somalia.

— **9A994** Motori a cilindri raffreddati ad aria (motori per aeromobili) con cilindrata pari o superiore a 100 cm^3 e fino a 600 cm^3, idonei all'utilizzo in "veicoli aerei" senza pilota, e loro componenti appositamente progettati, qualora il paese acquirente o di destinazione sia l'Iran.

— **9D904** 'Software' appositamente progettato o modificato per lo 'sviluppo', la 'produzione' o l'"utilizzazione' di prodotti specificati in 9A904, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

— **9E904** "Tecnologia", in conformità della nota generale sulla tecnologia, diversa da quella specificata alle voci 5E001.b.2, 9E001 e 9E002 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di prodotti specificati in 9A904, o 'software' specificato in 9D904, qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

— **9E991** "Tecnologia" in conformità della nota generale sulla tecnologia per lo "sviluppo" o la "produzione" delle apparecchiature sottoposte ad autorizzazione in 9A993, qualora il paese acquirente o di destinazione sia Cuba, l'Iran, la Libia, il Myanmar o la Corea del Nord.

— **9E992** 'Tecnologia', in conformità della nota generale sulla tecnologia, diversa da quella autorizzata in 9E101, lettera b), nel quadro del regolamento (UE) 2021/821, quale modificato, per la 'produzione' di 'veicoli aerei senza equipaggio' ('UAV'), qualora la destinazione sia situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea e al di fuori delle aree elencate nell'allegato II, sezione A, parte 2, del regolamento (UE) 2021/821.

b. **Sezione 9 dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti - *Aussenwirtschaftsverordnung* - AWV)**

È necessaria un'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I, qualora un esportatore sia stato informato dal BAFA che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla costruzione o all'attività di una centrale nucleare ai sensi della categoria 0 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 o ad essere incorporati in tale centrale, e qualora il paese di destinazione sia l'Algeria, l'Iraq, l'Iran, Israele, la Giordania, la Libia, la Repubblica democratica popolare di Corea, il Pakistan o la Siria. Qualora un esportatore sia informato del fatto che i prodotti sono destinati, in tutto o in parte, all'utilizzazione summenzionata, deve informarne il BAFA. Il BAFA deciderà se sottoporre ad autorizzazione o no le esportazioni di cui trattasi. La presente sezione non si applica agli ambiti disciplinati dagli articoli 4 e 10 del regolamento (UE) 2021/821

(sezione 9 dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti - *Aussenwirtschaftsverordnung - AWV*)).

c. **Sezione 6 della legge tedesca sul commercio estero e i pagamenti - *Aussenwirtschaftsgesetz* - AWG)**

A norma della sezione 6 della legge sul commercio estero e i pagamenti internazionali (*Aussenwirtschaftsgesetz* - AWG), mediante un atto amministrativo è possibile sottoporre a restrizioni i negozi giuridici o le operazioni o imporre obblighi di agire, al fine di scongiurare un pericolo riguardante, in casi specifici, gli interessi della Repubblica federale di Germania, quali ad esempio gli interessi essenziali in materia di sicurezza, la coesistenza pacifica dei popoli nonché le relazioni esterne, l'ordine pubblico o la sicurezza della Repubblica federale di Germania.

8.5. **Estonia**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata, con decisione della commissione per i prodotti strategici, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani

(paragrafo 2, punto 11, e paragrafo 6, punto 2, della legge sui prodotti strategici).

8.6. **Irlanda**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani

(legge sul controllo delle esportazioni del 2023, sezione 12 Ordinanza del ministro che vieta l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I, e sezione 13 Disposizione secondo cui è richiesta l'autorizzazione per esportare prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I, decorrenza dal 23 agosto 2024).

8.7. **Spagna**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento ed elencati nell'allegato III.4 e nell'allegato III.5 del regio decreto 679/2014 del 1º agosto 2014 è sottoposta ad autorizzazione

(articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regio decreto 679/2014, del 1° agosto 2014, sul controllo del commercio estero di materiale per la difesa, di altro materiale e di prodotti e tecnologie a duplice uso).

— **1C901** Nitrato di ammonio (CAS 6484-52-2) in forma esplosiva con una concentrazione di azoto pari o superiore al 31,5 %.

Nota 1: la voce 1C901 sottopone ad autorizzazione il nitrato di ammonio, il nitrato di ammonio tecnico, il nitrato di ammonio granulare, il nitrato di ammonio poroso e qualsiasi altra forma in cui possa essere utilizzato come ossidante solido.

Nota 2: 1C901 comprende le miscele esplosive di nitrato di ammonio con oli combustibili, emulsioni, idrogel ed esplosivi resistenti all'acqua.

Nota 3: 1C901 non sottopone ad autorizzazione il nitrato di ammonio nei concimi ad alta densità e a bassa porosità.

Nota 4: 1C901 non sottopone ad autorizzazione il nitrato di ammonio (ONU 1942 e ONU 2426) per la fabbricazione di esplosivi né le matrici di emulsioni, di sospensioni e di gel a base di nitrato di ammonio (ONU 3375) utilizzate per la fabbricazione di esplosivi, che sono disciplinati dall'istruzione tecnica complementare n. 30 del regolamento sugli esplosivi, approvata con regio decreto 130/2017 del 24 febbraio.

— **5A901** Sistemi e apparecchiature a radiofrequenza non specificati in 5.A.1.f e 5.A.1.h, componenti e accessori appositamente progettati o modificati per eseguire una delle funzioni seguenti:

1. assumere il controllo e il comando di aeroplani senza equipaggio;

2. deliberatamente e selettivamente interferire con, rifiutare, inibire, degradare o fuorviare segnali di radiofrequenza per il controllo e il comando di aeroplani senza equipaggio.

3. utilizzare le caratteristiche specifiche del protocollo di radiofrequenza utilizzato dagli aeroplani senza equipaggio per interferire con il loro funzionamento.

N.B.: per i sistemi di perturbazione GNSS, cfr. anche l'elenco dei materiali di armamento, categoria 11.b.

— **5A902** Sistemi, apparecchiature e componenti di sorveglianza per le reti pubbliche di informazione e di comunicazione, non specificati dalla voce 5A001 dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, progettati per una delle funzioni seguenti:

1. monitoraggio per le applicazioni di intercettazione legale (in conformità delle norme ETSI ES 201 158 (intercettazione legale, sicurezza delle telecomunicazioni, requisiti per le funzioni di rete), ETSI ES 201 671 (interfaccia di trasferimento per l'intercettazione legale del traffico di telecomunicazioni) o a norme e specifiche equivalenti) e loro componenti appositamente progettati;

2. conservazione dei dati associati alla chiamata (in conformità della norma ETSI TS 102 656 (requisiti per l'intercettazione legale dei dati da parte dei servizi di contrasto per il trattamento dei dati) o a norme e specifiche equivalenti) e loro componenti appositamente progettati.

Nota tecnica: i dati associati alla chiamata comprendono le informazioni di segnalazione, l'origine e la destinazione (ad esempio numeri di telefono, indirizzi IP o MAC ecc.), la data e l'ora e l'origine geografica della comunicazione.

Nota: 5A902 non sottopone ad autorizzazione i sistemi, le apparecchiature o i componenti appositamente progettati per uno dei fini seguenti:

a) fatturazione;

b) funzioni di raccolta dei dati all'interno di elementi della rete;

c) qualità del servizio della rete; o

d) grado di soddisfazione degli utenti.

— **5D902** Software non specificato dalla voce 5D001 dell'allegato I, del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, appositamente progettato o modificato per lo sviluppo, la produzione, l'utilizzazione, la configurazione funzionale e il controllo delle prestazioni dei sistemi, delle apparecchiature e dei componenti di sorveglianza specificati in 5A902.

8.8. **Francia**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani (decreto n. 2010-292).

Sono stati adottati controlli nazionali sulle esportazioni di prodotti a duplice uso, come indicato nelle seguenti ordinanze: ordinanza ministeriale, del 31 luglio 2014, relativa all'esportazione di alcuni tipi di elicotteri e loro parti di ricambio destinati a paesi terzi (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* dell'8 agosto 2014); ordinanza ministeriale, del 31 luglio 2014, relativa all'esportazione di gas lacrimogeni e "agenti antisommossa" in paesi terzi (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* dell'8 agosto 2014); e ordinanza ministeriale, del 2 febbraio 2024 (modificata dall'ordinanza ministeriale del 27 marzo 2025), sull'esportazione di beni e tecnologie associati ai computer quantistici e alle relative tecnologie abilitanti, nonché di attrezzature per la progettazione, lo sviluppo, la produzione, il collaudo e l'ispezione di componenti elettronici avanzati (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 10 febbraio 2024 e del 30 marzo 2025 – ECOI2506508A).

8.9. **Italia**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento è sottoposta ad autorizzazione se ha come destinazione finale la Repubblica di Armenia, la Repubblica islamica dell'Iran, la Repubblica del Kazakistan o la Repubblica del Kirghizistan ed è relativa ai seguenti prodotti:

a) motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) utilizzabili nel settore dell'aviazione. Per "settore dell'aviazione" sono da intendersi: aeroplani, veicoli aerei senza pilota (c.d. UAV), elicotteri, autogiri, aerei ibridi o modelli radio-controllati;

b) parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori di cui alla lettera a)

(decreto 10 luglio 2023, *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*, serie generale n. 165 del 17.7.2023, pag. 14).

8.10. **Lettonia**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata dal comitato di controllo per i prodotti strategici per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani.

L'elenco nazionale dei prodotti non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento è in vigore.

— **10A901** Armi che utilizzano munizioni a cartucce non a percussione centrale (a percussione anulare), componenti e munizioni appositamente progettati.

— **10A902** Apparecchiature, pezzi di ricambio e componenti correlati ad aeromobili. Controllo applicabile unicamente ad apparecchiature, pezzi di ricambio e componenti per aeromobili che possono essere utilizzati sia negli aeromobili civili che militari.

— **10A903** Fucili ad aria con energia superiore a 12 joule.

— **10A906** Congegni di mira per visione notturna e relativi componenti.

— **10A907** Mine anti-uomo.

— **10D901** Software sviluppato per servizi di intelligence e appositamente progettato per estrarre, distruggere o modificare occultamente informazioni da computer, reti o altri sistemi informatici.

— **10E902** Assistenza militare e assistenza tecnica relativa ai prodotti militari

(regolamento n. 645 del 25 settembre 2007 - Regolamento relativo all'elenco nazionale dei prodotti e dei servizi strategici; articolo 3, paragrafo 1, della legge sulla movimentazione dei prodotti strategici del 21 giugno 2007).

8.11. **Lituania**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani

(legge della Repubblica di Lituania sul controllo dei prodotti strategici n. XIV-1738 del 22 dicembre 2022).

È vietata l'esportazione di un elenco di prodotti a duplice uso non compresi nell'allegato I qualora tali prodotti siano esportati attraverso i valichi di frontiera stradali della Repubblica di Lituania con paesi terzi

(risoluzione governativa n. 512, del 28 giugno 2023, sull'applicazione di misure nazionali di controllo a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, quale modificata dalla risoluzione n. 888 del 15 novembre 2023).

Elenco nazionale dei prodotti a duplice uso sottoposti ad autorizzazione

Codice della nomenclatura combinata (NC)	Designazione
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
6909	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica; trogoli, tinozze e recipienti simili per l'economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica
8420 10 81	Laminatoi a rullo dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o di sostrati di circuiti stampati
8421 21	Apparecchi per filtrare o depurare i liquidi, per filtrare o depurare l'acqua
8421 39	Apparecchi per filtrare o depurare i gas, esclusi i filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione ed esclusi i convertitori catalitici o filtri antiparticolato, anche combinati, per depurare o filtrare i gas di scarico dei motori a combustione interna
8421 99	Parti di apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas
8424 89 40	Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati
8456 11 10	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
8456 12 10	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con altri fasci di luce o di fotoni diversi dal laser, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati, assemblaggi di circuiti stampati, parti della voce 8517, o parti di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458
8466	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8473	Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472

Codice della nomenclatura combinata (NC)	Designazione
8479 89 70	Macchine automatizzate per il posizionamento di componenti elettronici dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di assemblaggi di circuiti stampati
8481 10	Valvole di riduzione della pressione
8481 30	Valvole di ritegno
8481 80	Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche; ad esclusione di valvole di riduzione della pressione, valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche, valvole di ritegno e valvole di troppo pieno o di sicurezza
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)
8485	Macchine per la fabbricazione additiva
8486	Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del capitolo 84; parti ed accessori
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
8505	Elettromagneti; calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche
8506 10	Pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese
8506 50	Pile e batterie di pile elettriche al litio
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528
8518 10	Microfoni e loro supporti
8523 49	Supporti ottici; altri
8523 80	Supporti a semiconduttore: altri
8524	Moduli di visualizzazione a schermo piatto, anche dotati di schermi tattili
8525	Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini
8532	Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

Codice della nomenclatura combinata (NC)	Designazione
8533	Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)
8534	Circuiti stampati
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
8541	Dispositivi a semiconduttore (ad esempio, diodi, transistor e trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati
8542	Circuiti integrati elettronici
8543	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
9012	Microscopi, diversi da quelli ottici; diffrattografi
9020	Apparecchi respiratori diversi da quelli della voce 9019; maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

Codice della nomenclatura combinata (NC)	Designazione
9025 19	Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti, non elettronici, esclusi i termometri a liquido a lettura diretta
9025 80	Barometri, non combinati con altri strumenti, elettronici e altri, di cui alla voce 9025 80
9027 20	Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90; proiettori di profili
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

8.12. **Lussemburgo**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani.

L'esportatore che abbia conoscenza o sospetti che tale esportazione o tali prodotti incidano o possano incidere sulla sicurezza interna o esterna del Granducato di Lussemburgo o sulla tutela dei diritti umani deve informare il ministro del Commercio estero e il ministro degli Affari esteri che, a loro volta, comunicheranno all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato se è necessario richiedere l'autorizzazione

(legge del 27 giugno 2018, articolo 45, paragrafo 2).

8.13. **Ungheria**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani

(paragrafo 8/A del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso).

8.14 **Paesi Bassi**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata dal ministero degli Affari esteri per motivi di sicurezza pubblica, inclusa la prevenzione di atti di terrorismo, o di rispetto dei diritti umani

(articolo 4 del decreto sui prodotti strategici - *Besluit strategische goederen*).

Sono stati adottati controlli nazionali per l'esportazione di prodotti destinati a fini di repressione interna e per servizi di intermediazione in Siria e per l'esportazione di prodotti destinati a fini di repressione interna in Egitto e Ucraina

(decreto sui prodotti a duplice uso - *Regeling goederen voor tweeërlei gebruik*).

Sono stati imposti obblighi di autorizzazione per l'esportazione di 37 sostanze chimiche in Iraq, indipendentemente dal destinatario o dall'utilizzatore finale

(decreto sui prodotti a duplice uso destinati all'Iraq – *Regeling goederen voor tweeërlei gebruik* Irak).

Sono stati introdotti obblighi di autorizzazione per l'esportazione di apparecchiature avanzate per la fabbricazione di semiconduttori

(ordinanza relativa alle apparecchiature avanzate per la fabbricazione di semiconduttori — *Regeling geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders*).

8.15. **Austria**

L'esportazione o il transito di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento possono essere sottoposti ad autorizzazione o vietati per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani

(sezione 20 della legge del 2011 sul commercio estero (*Außenwirtschaftsgesetz* 2011, BGBl. I n. 26/2011)).

8.16. **Romania**

È necessaria un'autorizzazione di esportazione specifica per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento ma sottoposti al regime di controllo delle esportazioni di cui all'articolo 9

(estratto dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'ordinanza governativa n. 43/2022 sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso).

8.17. **Slovenia**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani

(articolo 4, paragrafo 3, della legge che disciplina il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04, 8/10 in 29/23))).

8.18. **Finlandia**

L'esportazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato della legge nazionale (n. 500/2024) è soggetta a un'autorizzazione di esportazione. Tutti i prodotti diversi da 3A901.c, 3E901, nella misura in cui si riferiscono a 3A901.c, 4A902 e 4E902, sono stati sostituiti dal regolamento delegato (UE) 2025/2003 della Commissione.

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, o all'allegato della legge nazionale, può essere soggetta ad autorizzazione qualora tali prodotti siano o possano essere destinati a un uso che mette significativamente a repentaglio la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale della Finlandia

(paragrafo 6, punto 4, e paragrafo 7, della legge n. 500/2024).

8.19. **Svezia**

L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento può essere sottoposta ad autorizzazione o vietata per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti umani.

Sono stati adottati controlli nazionali sulle esportazioni di prodotti a duplice uso, come indicato nell'allegato dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217).

9. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 5, DEL REGOLAMENTO (TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI)

L'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento stabilisce che gli Stati membri che impongono un obbligo di autorizzazione per il trasferimento dal loro territorio verso un altro Stato membro di prodotti non compresi nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (l'allegato IV elenca i prodotti che non beneficiano della libertà di circolazione nel mercato unico) devono informare la Commissione, che deve a sua volta pubblicare tale informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Sono state adottate misure specifiche per estendere i controlli sui trasferimenti intra-UE in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2?
BELGIO	SÌ in parte
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	SÌ
DANIMARCA	NO

Stato membro	Sono state adottate misure specifiche per estendere i controlli sui trasferimenti intra-UE in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2?
GERMANIA	SÌ
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	SÌ
GRECIA	SÌ
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	SÌ
ITALIA	NO
CIPRO	NO
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ
UNGHERIA	SÌ
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	NO
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	SÌ
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	SÌ

9.1. **Belgio**

Nella regione fiamminga un obbligo di autorizzazione per i trasferimenti intra-UE può essere imposto con decisione ministeriale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento. Tale possibilità non è ancora stata utilizzata alla data della presente pubblicazione

(articolo 4, secondo comma, del decreto del governo fiammingo, del 19 dicembre 2025, che disciplina l'esportazione, il transito e il trasferimento di prodotti a duplice uso e la fornitura di assistenza tecnica (*Gazzetta ufficiale belga* del 26 gennaio 2026).

9.2. **Bulgaria**

La Bulgaria ha esteso i controlli sui trasferimenti intra-UE a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento e ha introdotto l'obbligo di fornire informazioni supplementari alle autorità competenti in merito a determinati trasferimenti intra-UE, come previsto all'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento

(articolo 51, paragrafi 8 e 9, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso, modificata - Gazzetta statale n. 41/2024, decorrenza degli effetti dal 10.5.2024).

9.3. **Repubblica ceca**

La legge n. 594/2004 Coll. estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Repubblica ceca, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.4. **Germania**

La sezione 11 dell'ordinanza sul commercio estero e i pagamenti internazionali (*Aussenwirtschaftsverordnung* - AWV) estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Germania, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.5. **Estonia**

L'articolo 3, paragrafo 6, della legge sui prodotti strategici estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.6. **Irlanda**

Una persona non può, senza un'autorizzazione, trasferire un prodotto a duplice uso non specificato nell'allegato IV dallo Stato a un altro Stato membro, qualora sia a conoscenza o sia stata informata dall'autorità competente che le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento si applicano al prodotto

(legge sul controllo delle esportazioni del 2023, sezione 20 Obblighi a norma dell'articolo 11, decorrenza dal 23 agosto 2024).

9.7. **Grecia**

La sezione 3.4 della decisione ministeriale n. 121837/E3/21837, del 28 settembre 2009, estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Grecia, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.8. **Croazia**

In casi specifici può essere richiesta un'autorizzazione per i trasferimenti intra-UE di prodotti a duplice uso

(articolo 4, paragrafo 2, della legge sul controllo dei prodotti a duplice uso, OG 83/2023).

9.9. **Lussemburgo**

Può essere imposta un'autorizzazione per il trasferimento dal territorio del Granducato di Lussemburgo verso un altro Stato membro di prodotti a duplice uso, diversi da quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento nei casi contemplati dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento

(legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni, articolo 44).

9.10. **Ungheria**

Il paragrafo 16 del decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero dei prodotti a duplice uso prevede un obbligo di licenza per i prodotti a duplice uso compresi nell'elenco relativamente ai trasferimenti all'interno dell'UE qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.11. **Paesi Bassi**

In casi specifici può essere richiesta un'autorizzazione per i trasferimenti intra-UE di prodotti a duplice uso

(articolo 4a, paragrafo 2, del decreto sui prodotti strategici - *Besluit strategische goederen*).

9.12. **Slovacchia**

Il paragrafo 23, punto 2, della legge n. 39/2011 Coll. estende i controlli relativamente ai trasferimenti intra-UE dalla Repubblica slovacca, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

9.13. **Finlandia**

Il ministero degli Affari esteri subordina ad autorizzazione il trasferimento di prodotti a duplice uso dalla Finlandia verso un altro Stato membro dell'Unione europea, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento

(paragrafo 6, punto 3, della legge n. 500/2024).

9.14. **Svezia**

In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento un obbligo di autorizzazione per i trasferimenti intra-UE di prodotti a duplice può essere imposto qualora l'operatore sia stato informato dall'autorità competente che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b).

Per i prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento, un obbligo di autorizzazione per i trasferimenti intra-UE può essere imposto solo qualora l'operatore sia stato informato dall'autorità competente che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento.

Qualora un operatore sia a conoscenza del fatto che i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento che intende trasferire in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, egli ne informa l'autorità competente, che può decidere di imporre un obbligo di autorizzazione

(sezione 4 e dell'ordinanza sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1217)).

10. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 8, DEL REGOLAMENTO (TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI)**

L'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento stabilisce che uno Stato membro può prescrivere che per il trasferimento dal suo territorio verso un altro Stato membro di prodotti elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5, e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento, debbano essere fornite alle autorità competenti di tale Stato membro informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Sono state adottate misure specifiche per richiedere informazioni supplementari su prodotti specifici in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 8?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	NO
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	NO
IRLANDA	NO
GRECIA	NO
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	NO
ITALIA	NO
CIPRO	NO
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	SÌ

Stato membro	Sono state adottate misure specifiche per richiedere informazioni supplementari su prodotti specifici in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 8?
UNGHERIA	NO
MALTA	NO
PAESI BASSI	NO
AUSTRIA	NO
POLONIA	NO
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	NO
SVEZIA	NO

10.1. **Bulgaria**

Per il trasferimento dal territorio della Repubblica di Bulgaria verso il territorio di un altro Stato membro di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5 e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento la commissione interministeriale può prescrivere che il soggetto che effettua il trasferimento fornisca informazioni supplementari sui prodotti

(articolo 51, paragrafo 9, della legge sul controllo delle esportazioni dei prodotti per la difesa e dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso (modificata - Gazzetta statale n. 41/2024, decorrenza degli effetti dal 10.5.2024)).

10.2. **Lussemburgo**

Per il trasferimento dal territorio del Granducato di Lussemburgo verso il territorio di un altro Stato membro di prodotti a duplice uso elencati nell'allegato I, parte 2, categoria 5, e che non sono elencati nell'allegato IV del regolamento, occorre fornire le seguenti informazioni supplementari nel quadro della richiesta di autorizzazione:

1. indicazione del riferimento commerciale del prodotto, nonché descrizione e caratteristiche del prodotto in questione;
2. presentazione dei servizi di crittografia da fornire;
3. presentazione dell'attuazione degli algoritmi;
4. presentazione delle norme o regolamentazioni in materia di sicurezza;
5. presentazione del tipo di dati oggetto del servizio;
6. documento relativo alle specifiche tecniche del prodotto (in dodici punti)

(regolamento granducale del 14 dicembre 2018, articolo 10, paragrafo 1, sub 2°, e paragrafo 2 sub 4°, e allegato 15).

11. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 6, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (AUTORIZZAZIONI GENERALI DI ESPORTAZIONE NAZIONALI)**

L'articolo 12, paragrafo 6, lettera b), del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare le misure adottate dagli Stati membri per quanto concerne le eventuali autorizzazioni generali di esportazione nazionali rilasciate o modificate.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Il vostro Stato membro ha rilasciato o modificato autorizzazioni generali di esportazione nazionali in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 6?
BELGIO	NO
BULGARIA	NO
REPUBBLICA CECA	NO
DANIMARCA	SÌ
GERMANIA	SÌ
ESTONIA	NO
IRLANDA	NO
GRECIA	NO
SPAGNA	NO
FRANCIA	SÌ
CROAZIA	SÌ (ma NON in uso)
ITALIA	SÌ
CIPRO	NO
LETTONIA	NO
LITUANIA	NO
LUSSEMBURGO	NO
UNGHERIA	NO
MALTA	NO
PAESI BASSI	SÌ
AUSTRIA	SÌ
POLONIA	SÌ
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	NO
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	SÌ
SVEZIA	NO

11.1. **Danimarca**

In Danimarca vigono tre autorizzazioni generali di esportazione nazionali.

DK-GNT2	per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso determinati utilizzatori finali in Ucraina
DK-GNT3	per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso la Groenlandia
DK-GNT4	per il trasferimento di determinati prodotti a duplice uso all'interno dell'Unione europea

11.2. **Germania**

In Germania vigono tredici autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1	autorizzazione generale n. 12 per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso al di sotto di un certo valore;
2	autorizzazione generale n. 13 per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso in talune circostanze;
3	autorizzazione generale n. 14 per scambiatori di calore, valvole e pompe;
4	autorizzazione generale n. 16 per l'esportazione di prodotti per le telecomunicazioni e la sicurezza dei dati;
5	autorizzazione generale n. 17 per l'esportazione di variatori di frequenza;
6	autorizzazione generale n. 32 per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso l'Ucraina (fatta eccezione per le zone non controllate dal governo ucraino) verso i) agenzie, istituzioni e organizzazioni statali del governo ucraino, ii) determinate agenzie umanitarie, iii) determinati rappresentanti dei media, operatori umanitari, lavoratori nel quadro di un accordo di sviluppo e personale assegnato a tali persone, esclusivamente per uso proprio;
7	autorizzazione generale n. 37 per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso determinate destinazioni;
8	autorizzazione generale n. 38 per l'esportazione di determinati software verso determinate destinazioni;
9	autorizzazione generale n. 39 per il trasferimento intra-UE di determinati prodotti sottoposti ad autorizzazione dall'allegato IV del regolamento (UE) 2021/821;
10	autorizzazione generale n. 40 per l'esportazione di determinate sostanze chimiche verso determinate destinazioni;
11	autorizzazione generale n. 41 per l'esportazione di pezzi di ricambio compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 a determinate condizioni;
12	autorizzazione generale n. 43 per la riesportazione di determinati prodotti a duplice uso verso determinati paesi;
13	autorizzazione generale n. 44 per determinate esportazioni per via elettronica (ITT).

11.3. **Francia**

In Francia vigono otto autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1	autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti industriali come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l'esportazione di prodotti industriali soggetti a controllo strategico nella Comunità europea (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 11), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l'allargamento dell'Unione europea, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 31 luglio 2004 (testo 5));
2	autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti chimici come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l'esportazione di prodotti chimici a duplice uso (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 12), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l'allargamento dell'Unione europea, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 31 luglio 2004 (testo 6));
3	autorizzazione generale di esportazione nazionale per la grafite come da decreto del 18 luglio 2002 concernente l'esportazione di grafite di qualità nucleare (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* n. 176 del 30 luglio 2002 (testo 13), quale modificato dal decreto del 21 giugno 2004 concernente l'allargamento dell'Unione europea, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 31 luglio 2004 (testo 7));
4	autorizzazione generale di esportazione nazionale per i prodotti biologici come da decreto del 14 maggio 2007, modificato dal decreto del 18 marzo 2010 concernente l'esportazione di determinati elementi genetici e organismi geneticamente modificati (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 20 marzo 2010);

5	autorizzazione generale di esportazione nazionale di determinati prodotti a duplice uso per le forze armate francesi in paesi terzi (ordinanza ministeriale del 31 luglio 2014, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* dell'8 agosto 2014);
6	autorizzazione generale nazionale per l'esportazione o il trasferimento all'interno dell'UE di determinati prodotti a duplice uso per mostre o fiere (ordinanza ministeriale del 31 luglio 2014, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* dell'8 agosto 2014).
7	autorizzazione generale nazionale per l'esportazione di prodotti a duplice uso per la riparazione di aeromobili civili, altresì denominata autorizzazione nazionale generale per le "apparecchiature aeronautiche" (ordinanza ministeriale del 14 gennaio 2019 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 18 gennaio 2019 (testo 19));
8	autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti a duplice uso di modesto valore (decreto ministeriale del 25 giugno 2021 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica francese* del 25 luglio 2021 – Testo 11).

I prodotti specifici oggetto delle autorizzazioni sono definiti nei pertinenti decreti.

11.4. **Croazia**

Il ministero degli Affari esteri ed europei può rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti a duplice uso in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento

(articolo 11, paragrafo 4, della legge sul controllo dei prodotti a duplice uso, OG 83/2023).

11.5. **Italia**

Si applica un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso le seguenti destinazioni: Antartide (basi italiane), Argentina, Repubblica di Corea, Turchia

(decreto del 4 agosto 2003 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 202 del 1° settembre 2003).

11.6. **Paesi Bassi**

Nei Paesi Bassi vige un'unica autorizzazione generale di esportazione nazionale:

	un'autorizzazione generale di esportazione nazionale per l'esportazione di prodotti concernenti la sicurezza dell'informazione verso tutte le destinazioni, ad eccezione di: — paesi soggetti ad un embargo sugli armamenti, conformemente all'articolo 2, punto 19, del regolamento; — Afghanistan, Arabia Saudita, Armenia, Azerbaigian, Bahrein, Bangladesh, Burundi, Cina (comprese Taiwan, Hong Kong e Macao), Cuba, Gibuti, Egitto, Emirati arabi uniti, Etiopia, Gambia, Guinea(-Conakry), Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, India, Israele, Yemen, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Oman, Pakistan, Qatar, Ruanda, Swaziland, Siria, Tagikistan, Thailandia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, Vietnam (autorizzazione generale nazionale NL010 – Nationale Uitvoervergunningen NL 010 (*items voor informatiebeveiliging*))

11.7. **Austria**

In Austria vigono tre autorizzazioni generali di esportazione nazionali:

1	AT002 per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso al di sotto di un certo valore;
2	AT003 per valvole e pompe specificate in 2B350g e 2B350i verso determinate destinazioni;
3	AT004 per i variatori di frequenza specificati in 3A225 e relativi software e tecnologia.

I dettagli relativi a queste autorizzazioni sono riportati nelle sezioni da 3 a 3 c della prima ordinanza sul commercio estero BGBl. II n. 343/2011 del 28 ottobre 2011, quale modificata dall'ordinanza BGBl. II n. 430/2015 del 17 dicembre 2015. Le condizioni per il loro uso (obbligo di registrazione e di notifica) sono descritte nella sezione 16 della stessa ordinanza.

11.8. **Polonia**

All'esportazione verso l'Ucraina di prodotti a duplice uso di cui alla voce 9A012.a.1 dell'allegato I si applica un'autorizzazione generale di esportazione nazionale "ZG-PL-DU-1"

(regolamento del ministro dello Sviluppo e della tecnologia per l'autorizzazione generale di esportazione nazionale (*Gazzetta ufficiale polacca* del 2022, punto 1567, e successive modifiche)).

11.9. **Finlandia**

Un'autorizzazione generale di esportazione nazionale FI001 per l'esportazione di prodotti a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato della legge nazionale (n. 500/2024), in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento, è stata rilasciata dal ministero degli Affari esteri a norma della sezione 8 della legge n. 500/2024.

12. **INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 22 DEL REGOLAMENTO (UFFICI DOGANALI SPECIFICAMENTE ABILITATI)**

L'articolo 22 del regolamento fa obbligo agli Stati membri di informare la Commissione se si sono avvalsi della facoltà di disporre che le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione. Informazioni dettagliate sulle misure sono riportate immediatamente di seguito.

Stato membro	Sono stati designati determinati uffici doganali, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, nei quali espletare le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso?
BELGIO	NO
BULGARIA	SÌ
REPUBBLICA CECA	NO
DANIMARCA	NO
GERMANIA	NO
ESTONIA	SÌ
IRLANDA	NO
GRECIA	NO
SPAGNA	NO
FRANCIA	NO
CROAZIA	NO
ITALIA	NO
CIPRO	NO
LETTONIA	NO
LITUANIA	SÌ
LUSSEMBURGO	NO

Stato membro	Sono stati designati determinati uffici doganali, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, nei quali espletare le formalità doganali di esportazione dei prodotti a duplice uso?
UNGHERIA	NO
MALTA	NO
PAESI BASSI	NO
AUSTRIA	NO
POLONIA	SÌ
PORTOGALLO	NO
ROMANIA	SÌ
SLOVENIA	NO
SLOVACCHIA	NO
FINLANDIA	NO
SVEZIA	NO

12.1. **Bulgaria**

Gli uffici doganali territoriali della Repubblica di Bulgaria responsabili per i prodotti strategici sono stati approvati dal direttore generale dell'agenzia delle Dogane in applicazione dell'ordinanza del ministero delle Finanze n. 3AM-324/32-54835 del 17 febbraio 2022 (*Gazzetta ufficiale* 16/2022). L'elenco degli uffici doganali in Bulgaria attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web:https://customs.bg/wps/portal/agency/regulations/customs-legislation.

12.2. **Estonia**

L'elenco degli uffici doganali in Estonia attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web:

http://www.emta.ee/index.php?id=24795.

12.3. **Lituania**

L'elenco degli uffici doganali in Lituania attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web:

https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en.

12.4. **Polonia**

L'elenco degli uffici doganali in Polonia attraverso i quali i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1.

12.5. **Romania**

L'elenco degli uffici doganali in Romania attraverso il quale i prodotti e le tecnologie a duplice uso possono uscire dal o entrare nel territorio doganale dell'UE è reperibile sul seguente sito web: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice.

13. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (AUTORITÀ NAZIONALI ABILITATE: AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI A DUPLICE USO; AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE E ASSISTENZA TECNICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO; A VIETARE IL TRANSITO DI PRODOTTI A DUPLICE USO NON UNIONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO)

L'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento fa obbligo alla Commissione di pubblicare l'elenco delle autorità abilitate:

— al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso;

— al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione e assistenza tecnica ai sensi del regolamento;

— a vietare il transito di prodotti a duplice uso non unionali ai sensi del regolamento.

13.1. **Belgio**

Per la Regione di Bruxelles capitale (località con codice postale da 1000 a 1299)

Service public régional de Bruxelles - Brussels International -
Cellule licences - Cel vergunningen
Mr Cataldo ALU
Iris Tower, Place Saint-Lazare 2 Sint-Lazarusplein, 1035 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 2 8003727
E-mail: calu@sprb.brussels
Sito web: https://du-arms.brussels

Per la Regione vallona (località con codice postale da 1300 a 1499 e da 4000 a 7999)

Service public de Wallonie
Direction Générale de l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche
Direction des Licences d'Armes
Boulevard Cauchy 43-45, 5000 Namur
BELGIQUE
Tel. +32 81 237 640
E-mail: double.usage@spw.wallonie.be
Sito web: Armes et biens et technologies à double usage - L'économie en Wallonie

Per la Regione fiamminga (località con codice postale da 1500 a 3999 e da 8000 a 9999)

Flanders Chancellery and Foreign Office
Strategic Goods Control Unit
Solo indirizzo postale: Koning Albert II-laan 15 bus 214, 1210 Brussel
BELGIË
E-mail: csg@vlaanderen.be
Sito web: www.fdfa.be/csg

13.2. **Bulgaria**

Interministerial Commission for Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction with the Minister for Economy and Industry
8 Slavyanska Street, 1000 Sofia
BULGARIA
Tel. +359 29407030
Fax +359 29880727
E-mail:l.chotov@mi.government.bg and exportcontrol@mi.government.bg
Sito web: https://exportcontrol.mi.government.bg; http://www.mi.government.bg

13.3. **Repubblica ceca**

Ministry of Industry and Trade Licensing Office
Na Františku 32 110 15 Prague 1
CZECH REPUBLIC
Tel. +420 224907638
Fax +420 224214558 o +420 224221811
E-mail: leitgeb@mpo.cz o dual@mpo.cz.
Sito web: www.mpo.cz.

13.4. **Danimarca**

Exportcontrols Danish Business Authority
Langelinie Allé 17, 2100 Copenhagen
DENMARK
Tel. +45 3529 1000
Fax + 45 3546 6632
E-mail: eksportkontrol@erst.dk
Sito web: in inglese: https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk/english; in danese: https://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

13.5. **Germania**

Federal Office for Economic Affairs and Export Control *(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)*
Frankfurter Strasse 29-35 65760 Eschborn
GERMANY
Tel. +49 6196908-0
Fax +49 6196908-1800
E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de
Sito web: http://www.bafa.de/Ausfuhr

13.6. **Estonia**

Strategic Goods Commission,
Ministry of Foreign Affairs
Islandi väljak 1, 15049 Tallinn
ESTONIA
Tel. +372 6377192
Fax +372 6377199
E-mail: stratkom@vm.ee
Sito web: in inglese: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58;
in estone: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50

13.7. **Irlanda**

Trade Regulation and Investment Screening Unit
Department of Enterprise, Tourism and Employment
1 Earlsfort Centre, Lower Hatch Street, Dublin 2 D02 PW01
IRELAND
Tel. +353 16312328
E-mail: exportcontrol@enterprise.gov.ie
Sito web: https://enterprise.gov.ie/en/what-we-do/trade-investment/export-controls/

13.8. **Grecia**

Ministry of Foreign Affairs
General Secretariat of International Economic Relations and Openness
B6 Directorate for Multilateral Economic Relations and Trade Policy
Zalokosta str. 10, 106 71 Athens
GREECE
Tel. +30 2103682785, -2786, - 2762, -2758
E-mail: db6@mfa.gr db6.licences@mfa.gr
Sito web: https://www.mfa.gr https://agora.mfa.gr

13.9. **Spagna**

Il segretariato generale del Commercio estero (Secretaría General de Comercio Exterior), il dipartimento delle Dogane (Agencia Tributaria - Aduanas) e il ministero degli Esteri (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) sono le autorità abilitate a rilasciare le licenze e a decidere di vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari.

Punto di contatto presso l'ufficio abilitato a rilasciare le licenze: Mr. Ramón Muro Martínez. Subdirector General.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Paseo de la Castellana, 162, 7a 28046 Madrid
SPAIN
Tel. +34 913492587
Fax +34 913492470
E-mail: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es
Sito web: https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Paginas/Hitorico_Material_Defensa.aspx

13.10. **Francia**

Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Direction Générale des Entreprises
Service des biens à double usage (SBDU)
67, rue Barbès – BP 80001, 94201 Ivry-sur-Seine Cedex
FRANCE
Tel. +33 1 79 84 34 19
E-mail: doublusage@finances.gouv.fr
Sito web: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage

13.11. **Croazia**

Ministry of Foreign and European Affairs
Directorate for Economic Affairs and Development Cooperation
Export Control Division
Trg N. Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb
CROATIA
Tel: +385 1 4598 123, +385 1 4598 122
Fax: +385 1 4597 788
E-mail: kontrola.izvoza@mvep.hr
Sito web: https://mvep.gov.hr/o-hrvatskom-izvozu/kontrola-izvoza/export-control/245193

13.12. **Italia**

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
Autorità nazionale - UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) - Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma
ITALIA
Tel. +39 06 3691 2853 - 5332 - 3171 - 2932
E-mail: uama.dualuse@esteri.it; uama.dualuse@cert.esteri.it
Sito web: https://urldefense.com/v3/__https://www.esteri.it/it/diplomazia-economica-e-politica-commerciale/uama/__;!!DOxrgLBm!B_3P93MLapDL-peQO-Rffyfmfmfm

13.14. **Lettonia**

Control Committee for Strategic Goods
Chairman of the Committee: Mr Andris Pelšs
Executive Secretary: Mr Nauris Rumpe
Ministry of Foreign Affairs
3, K. Valdemara street, Riga, LV-1395
LATVIA
Tel. +371 67016426
E-mail: nauris.rumpe@mfa.gov.lv
Sito web: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozimes-precu-kontrole?lang=lv-LV

13.15. **Lituania**

Autorità abilitata al rilascio delle autorizzazioni di esportazione di prodotti a duplice uso e autorità abilitate al rilascio delle autorizzazioni di fornitura di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica e di transito:

Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania
Gedimino ave. 38, LT-01104 Vilnius
LITHUANIA
Contatti:
Strategic Goods and Sanctions Policy Directorate
Tel. +370 65906035, +370 65915769
E-mail: vienaslangelis@eimin.lt
Sito web: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole

Autorità abilitata a vietare il transito di prodotti a duplice uso non comunitari:

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania
A. Jaksto str. 1/25 LT-01105 Vilnius
LITHUANIA
Contatti:
Customs Criminal Service
Tel. +370 52616960
E-mail: budetmd@lrmuitine.lt

13.16. **Lussemburgo**

Ministry of Foreign and European Affairs, Defence, Development Cooperation and Foreign Trade
Office for Export, Import and Transit Controls (OCEIT)
9, rue du Palais de Justice, L-1841 Luxembourg
LUXEMBOURG
Tel. (+352) 247 74114
E-mail: oceit@mae.etat.lu
Sito web: https://guichet.public.lu/fr/entreprises/import-export/licences.html

13.17. **Ungheria**

Government Office of the Capital City Budapest
Department of Trade, Defence Industry, Export Control and Precious Metal Assay
Export Control Unit
Németvölgyi út 37-39, 1124 Budapest
HUNGARY
Tel. +36 14585577
Fax +36 14585869
E-mail: exportcontrol@bfkh.gov.hu
Sito web: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

13.18. **Malta**

Commerce Department Mr Brian Montebello Trade Services
MALTA
Tel. +356 25690214
Fax +356 21240516
E-mail: brian.montebello@gov.mt
Sito web: https://commerce.gov.mt/en/trade-related-services-and-projects-directorate/dual-use-trade-controls/

13.19. **Paesi Bassi**

Ministry for Foreign Affairs
Directorate-General for Foreign Economic Relations
International Trade Policy and Economic Governance Department
PO Box 20061 2500 EB The Hague
THE NETHERLANDS
Tel. +31 (0)703486486
Sito web: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole
Dutch Customs/Central Office for Import and Export
PO Box 30003 9700 RD Groningen
THE NETHERLANDS
Tel. +31 8815121228 881512122
E-mail: https://www.berichtenbox.antwoordvoorbedrijven.nl
Sito web: Centrale dienst voor in- en uitvoer (CDIU)

13.20. **Austria**

Federal Ministry of Economy, Energy and Tourism
Department for Export Controls
Stubenring 1 1010 Vienna
AUSTRIA
Tel. +43 1 71100802335
Fax +43 1 71100808366
E-mail: exportkontrolle@bmwet.gv.at
Sito web: https://www.bmwet.gv.at/Themen/Exportkontrolle

13.21. **Polonia**

Ministry of Entrepreneurship and Technology
Department for Trade in Strategic Goods and Technical Safety
Pl. Trzech Krzyzy 3/5 00-507 Warszawa
POLAND
Tel.: +48 22 262 96 65
Fax: +48 22 2629140
E-mail: SekretariatDOT@mpit.gov.pl
Sito web: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania

13.22. **Portogallo**

Autoridade Tributária e Aduaneira
Customs and Taxes Authority
Rua da Alfândega, 5, 1049-006 Lisboa
PORTUGAL
Director: Luísa Nobre; Licence Officer: Maria Oliveira
Tel. +351 218813843
Fax +351 218813986
E-mail: dsl@at.gov.pt
Sito web: https://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/Pages/bens-e-tecnologias-de-duplo-uso.aspx

13.23. **Romania**

Ministry of Foreign Affairs
Department for Export Controls
ANCEX Str. Polonă nr. 8, sector 1, 010501, Bucureşti
ROMANIA
Tel. +40 374306905 +40 374306935 +40 374306950
E-mail: dancex@mae.ro
Sito web: https://ancex.ro/athome-2/

13.24. **Slovenia**

Ministry of the Economy, Tourism and Sport
Kotnikova ulica 5,
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIA
Tel. +386 14003564
Fax +386 14003588
E-mail: gp.mgts@gov.si
Sito web: https://www.gov.si/teme/nadzor-strateske-trgovine/

13.25. **Slovacchia**

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 6, lettera a), e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento:

Ministry of Economy of the Slovak Republic
Department of Trade Measures
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
SLOVAKIA
Tel. +421 248544059
Fax +421 243423915
E-mail: Monika.Maruniakova@mhsr.sk
Sito web: www.economy.gov.sk

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 6, lettera b), del regolamento:

Criminal Office of the Financial Administration
Department of Drugs and Hazardous materials
Coordination Unit
Bajkalská 24, 824 97 Bratislava
SLOVAKIA
Tel. +421 2 58251221
E-mail: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk

13.26. **Finlandia**

Ministry for Foreign Affairs of Finland
Export Control Unit
Merikasarminkatu 5F
FI - 00160 HELSINKI
Indirizzo postale:
P.O. Box 176
FI-00023 GOVERNMENT
FINLAND
Tel. +358 295 350 000
E-mail: KPO-40@gov.fi
Sito web: https://um.fi/export-control

13.27. **Svezia**

1. Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska produkter

   Indirizzo per i visitatori: Vretenvägen 13B, Solna - Indirizzo postale: Box 6086, SE-171 06 Solna
   SWEDEN
   Tel. +46 84063100
   Fax +46 84203100
   E-mail: registrator@isp.se
   Sito web: http://www.isp.se/

   L'ISP è abilitato al rilascio di autorizzazioni in tutti i casi eccettuati quelli elencati al seguente punto 2.

2. Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten) Section of Nuclear Non-proliferation and Security.

   Solna strandväg 96 SE-171 16 Stockholm
   SWEDEN
   Tel. +46 87994000
   Fax +46 87994010
   E-mail: registrator@ssm.se
   Sito web: http://www.ssm.se

   L'autorità svedese per la sicurezza radioattiva è abilitata a rilasciare le autorizzazioni e a vietare il transito dei prodotti di cui all'allegato I, categoria 0, del regolamento.

14. INFORMAZIONI FORNITE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO RIGUARDA L'ARTICOLO 23, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (SANZIONI DA IRROGARE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO O DELLE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER LA SUA ATTUAZIONE)

L'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, impone alla Commissione di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le misure adottate dagli Stati membri per garantire la corretta applicazione del regolamento, in particolare per quanto riguarda le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento o delle disposizioni adottate per la sua attuazione.

La seguente tabella riassume le misure adottate dagli Stati membri e notificate alla Commissione.

Stato membro	Legislazione pertinente	Sanzioni amministrative	Sanzioni penali
BE	— Legge 11 settembre 1962 relativa all'importazione, all'esportazione e al transito delle merci e della tecnologia associata — Articolo 231 della legge generale sulle dogane e sulle accise, che definisce l'autorità incaricata di constatare e perseguire	— Ammenda fino a due volte il valore delle merci — Confisca delle merci ("dichiarazione di confisca delle merci")	— Pena detentiva fino a cinque anni
BG	— Legge sul controllo delle esportazioni di prodotti legati alla difesa e tecnologie e prodotti a duplice uso (Gazzetta ufficiale dello Stato n. 26 del 29.3.2011) — Codice penale	— Ammenda fino a 500 000 BGN (circa 250 000 EUR) (articoli 72, 73 e 74 della legge)	— Pena detentiva fino a dieci anni — Ammenda fino a 200 000 lev (circa 100 000 EUR) (articolo 339b del codice penale)

Stato membro	Legislazione pertinente	Sanzioni amministrative	Sanzioni penali
DK	— Legge di promulgazione n. 635 del 9 giugno 2011. — Legge di promulgazione (codice penale) n. 1156 del 20 settembre 2018.	Non applicabile	Violazione delle norme sul controllo delle esportazioni: — ammenda (senza importo definito) — pena detentiva fino a due anni (§ 2 della legge n. 635 del 9 giugno 2011). Violazione con circostanze aggravanti: pena detentiva fino a sei anni (§ 114 h del codice penale).
DE	— Legge sul commercio estero e i pagamenti (6 giugno 2013) (*Außenwirtschaftsgesetz*): prevede sanzioni amministrative e penali in caso di violazioni del diritto nazionale ed europeo sul controllo delle esportazioni — Ordinanza sul commercio estero e i pagamenti (*Außenwirtschaftsverordnung*) e legge sugli illeciti amministrativi (*Ordnungswidrigkeitengesetz*): integrano la legge sul commercio estero e i pagamenti per quanto riguarda le sanzioni amministrative (N.B.: anche il tentativo di esportazione/intermediazione/ assistenza tecnica illegale può costituire un'infrazione ed è punibile).	Sanzioni per le persone fisiche (negligenza): — ammenda fino a 500 000 EUR (articolo 19 della legge sul commercio estero e i pagamenti, relativo alle violazioni degli embarghi ONU/UE e del diritto UE e nazionale sul controllo delle esportazioni) — ammenda fino a 1 000 000 EUR (articoli 130 e 9 della legge sugli illeciti amministrativi, relativi alle violazioni degli obblighi di vigilanza) Sanzioni per le società (dolo o negligenza): — ammenda fino a 40 000 000 EUR per i reati di persone che ricoprono posizioni dirigenziali (articolo 19 della legge sul commercio estero e i pagamenti, articoli 30 e 9 della legge sugli illeciti amministrativi) — ammenda fino a 40 000 000 EUR per gli illeciti amministrativi di persone che ricoprono posizioni dirigenziali (articolo 19 della legge sul commercio estero e i pagamenti, articoli 30 e 9 della legge sugli illeciti amministrativi) Quando l'infrazione consiste in una violazione di formalità: — limitazioni amministrative (ammende e altre misure obbligatorie) Nota: l'affidabilità dell'esportatore è una condizione essenziale per il rilascio delle licenze a norma dell'articolo 8 della legge sul commercio estero. Pertanto nella procedura per il rilascio delle licenze vengono prese in considerazione le (precedenti) violazioni di formalità, ad esempio escludendo una società dalle procedure agevolate)	Quando l'infrazione è basata sul dolo: — ammenda o pena detentiva fino a 15 anni (articoli 17 e 18 della legge sul commercio estero e i pagamenti, relativi alle violazioni degli embarghi ONU/UE e del diritto UE e nazionale sul controllo delle esportazioni) Quando l'infrazione è basata su una negligenza grave: — ammenda o pena detentiva fino a cinque anni (articolo 17 sulle violazioni degli embarghi ONU/UE).

Stato membro	Legislazione pertinente	Sanzioni amministrative	Sanzioni penali
EE	— Legge sui beni strategici — Codice penale	— Ammenda fino a circa 400 EUR (mancato rispetto dell'obbligo di notifica da parte di una persona fisica) — Ammenda fino a 640 EUR (mancato rispetto dell'obbligo di notifica da parte di una persona giuridica)	— Ammenda (importo illimitato) o — Pena detentiva fino a 20 anni
IE	— Legge sul controllo delle esportazioni del 2008	— Non applicabile	— Ammenda fino a 10 000 000 EUR o pari a tre volte il valore delle merci o della tecnologia interessata e/o — Pena detentiva fino a cinque anni
EL	— Codice doganale — Legge 2960/2001 — Legge 4072/2012	— Ammende per dichiarazioni doganali inesatte — Confisca delle merci e dei mezzi di trasporto in caso di contrabbando, o ulteriore sanzione pecuniaria pari al valore CIF se la confisca è impossibile — Possibilità di addebitare le spese connesse al procedimento giudiziario al proprietario o al destinatario delle merci — Sanzioni amministrative consistenti in un divieto di esercizio dell'attività fino a un anno o in un'ammenda amministrativa fino a 100 000 EUR	— Pena detentiva minima di sei mesi — Se le merci oggetto di contrabbando non hanno un valore significativo e sono destinate all'uso o al consumo individuale, pena detentiva di almeno un mese Circostanze aggravanti: — pena detentiva di almeno due anni in caso di 1) recidiva, 2) fatto commesso con armi o in gruppo, 3) pregiudizio superiore a 30 000 EUR di dazi, imposte od oneri, 4) ricorso a particolari artifizi — pena detentiva di almeno dieci anni se il pregiudizio supera 150 000 EUR di dazi, imposte od oneri
FR	— Codice penale (articolo 411-6: il fatto di fornire o rendere disponibili a un'entità straniera informazioni o beni in grado di ledere gli interessi fondamentali della nazione) — Codice doganale (articoli 38, 414 e 428) — Codice della difesa (articoli L1333-9/13, da L2339-14 a L2339-18, da L2341-1 a L2341-6, da L2342-3 a L2342-81) Tutte le disposizioni summenzionate sono state introdotte dalla legge n. 2011-266 del 14 marzo 2011 relativa alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa — Codice della difesa (parte 2, libro III, titolo II "Sicurezza dei sistemi di informazione", capo I - articoli L2321-2-2 e L2322-1)	— Ammenda fino a 225 000 EUR — Ammenda fino a tre volte il valore delle merci — Confisca delle merci — Ammenda fino a 7 500 000 EUR — Ammenda fino a 150 000 EUR — Confisca delle merci	— Pena detentiva fino a 15 anni — Pena detentiva fino a cinque anni — Pena detentiva fino a 30 anni o ergastolo — Interdizione generale dall'esercizio dell'attività fino a cinque anni — Pena detentiva fino a due anni

Stato membro	Legislazione pertinente	Sanzioni amministrative	Sanzioni penali
HR	— Legge sul controllo dei prodotti a duplice uso (GU 80/11 e 68/13)	— Ammenda di almeno 50 000 HRK (circa 6 700 EUR) per violazione delle formalità (articoli 22 e 23) — Ammenda fino a un massimo di 500 000,00 HRK (circa 68 000 EUR) per altri illeciti (ad esempio mancata licenza o notifica)	— Pena detentiva da sei mesi a cinque anni in caso di minaccia per gli interessi della politica estera o di violazione di obblighi e sanzioni internazionali — Pena detentiva di almeno cinque anni in caso di decesso di una o più persone o di danni materiali su vasta scala (articolo 24)
IT	— Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 (articolo 18) (N.B.: anche il tentativo di esportazione/intermediazione/ assistenza tecnica illegale può costituire un'infrazione ed essere punibile).	Quando l'infrazione consiste in una violazione delle formalità amministrative basata sulla negligenza: — ammenda da 15 000 EUR a 90 000 EUR	Quando l'infrazione è basata sul dolo: — ammenda fino a 250 000 EUR e/o pena detentiva fino a sei anni (ad es. in caso di esportazione o transito senza licenza, dichiarazioni e/o documentazione false) — sequestro delle merci (o di altre merci dello stesso valore, in possesso dell'esportatore)
CY	— Regolamenti in materia di difesa (esportazione di merci) (1993) — Ordinanza ministeriale 312/2009	— Ammenda fino a 2 600 EUR — Possibile confisca delle merci ordinata da un tribunale o in alcuni casi dalla dogana	— Pena detentiva fino a tre anni
LV	— Legge sulla circolazione dei beni di importanza strategica (21 giugno 2007) — Codice lettone delle violazioni amministrative (1984) — Legge sulle dogane (2 giugno 2016) — Legge penale (17 giugno 1998)	— Ammenda fino a 750 EUR; per le persone giuridiche da 280 EUR fino a 7 100 EUR — Possibile confisca delle merci pertinenti (articoli 1791 e 20110 del codice lettone delle violazioni amministrative)	In caso di violazione delle disposizioni previste dalla legge sulla circolazione dei beni di importanza strategica: — pena detentiva fino a due anni — lavori socialmente utili, privazione dei diritti di svolgimento di attività economiche correlate (articolo 237 della legge penale) In caso di importazione o esportazione illegale di beni di importanza strategica: — pena detentiva fino a 12 anni — privazione temporanea della libertà (fino a tre mesi) — lavori socialmente utili — ammenda, con o senza confisca di beni — divieto di svolgere attività economiche correlate

Stato membro	Legislazione pertinente	Sanzioni amministrative	Sanzioni penali
			— divieto di svolgere un impiego specifico o di assumere un incarico specifico per un periodo fino a cinque anni (articolo 1901 della legge penale).
LT	— Codice degli illeciti amministrativi — Codice penale (26 settembre 2010)	Per violazioni delle norme in materia di rilascio di licenze o di controllo delle esportazioni, delle importazioni, dell'intermediazione o del transito di beni strategici (articolo 141 del codice degli illeciti amministrativi): — ammenda da 90 EUR a 170 EUR per le persone fisiche — ammenda da 300 EUR a 560 EUR per i responsabili di persone giuridiche o persone giuridiche straniere e controllate di altre organizzazioni.	Quando l'infrazione riguarda il contrabbando di beni strategici: — pena detentiva da tre a dieci anni (articolo 199, paragrafo 4, del codice penale).
LU	— Legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni (modificata)	— Divieto, limitato a sei mesi o definitivo, di svolgere una o più attività, sospensione per un periodo massimo di sei mesi dell'uso di qualsiasi autorizzazione o ammende fino a 1 250 EUR al giorno, ma non superiori a un totale di 25 000 EUR (articolo 54 della legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni)	— Pene pecuniarie da 251 EUR a 1 000 000 EUR, pena detentiva da otto giorni a dieci anni o solo una di tali sanzioni (articoli 57-61 della legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni) (N.B.: se il mancato rispetto di una misura restrittiva ha comportato un notevole guadagno economico, l'ammenda può essere aumentata fino a quattro volte l'importo oggetto dell'infrazione. (articolo 58 della legge del 27 giugno 2018 sul controllo delle esportazioni))
HU	— Decreto governativo n. 13 del 2011 sull'autorizzazione al commercio estero di prodotti a duplice uso (articoli 15 e 28) — Capitolo 31 del codice penale	— Ammenda da 400 EUR a 17 000 EUR (violazioni delle formalità amministrative) — Ammenda da 1 700 EUR a 17 000 EUR (violazione delle condizioni stabilite nell'autorizzazione), o da 17 000 EUR a 34 000 EUR in caso di circostanze aggravanti (violazione grave degli obblighi) Altre sanzioni: revoca o modifica di licenze, privazione dei diritti del titolare della licenza	— pena detentiva da uno a cinque anni (violazione delle condizioni stabilite nell'autorizzazione o esportazione senza autorizzazione) pena detentiva da uno a tre anni (preparazione dell'infrazione di cui sopra)

Stato membro	Legislazione pertinente	Sanzioni amministrative	Sanzioni penali
NL	— Legge sui reati economici (1950)		Quando l'infrazione è basata sul dolo: — ammenda fino a 1 100 000 EUR o — pena detentiva fino a sei anni, o — lavori di interesse generale — ulteriori sanzioni, come ad esempio il divieto temporaneo o permanente di svolgere attività economiche correlate e/o la confisca delle merci e dei profitti ottenuti attraverso la transazione illegale
AT	— Legge sul commercio estero del 2011 — Legge di non proliferazione nucleare del 2013 (SKG 2013) — Codice penale	Alcune infrazioni (mancato rispetto degli obblighi di segnalazione) costituiscono illeciti amministrativi: — ammenda fino a 25 000 EUR (sezione 87 della legge sul commercio estero) o — 40 000 EUR (sezione 26 SKG per le merci di categoria 0)	La maggior parte delle infrazioni costituisce reato: — pena pecuniaria o pena detentiva fino a tre anni in caso di dolo, in determinati casi fino a dieci anni (sezioni 79, 80 e 82 della legge sul commercio estero; sezione 177b del codice penale per le merci della categoria 0) — pena pecuniaria o pena detentiva fino a un anno in caso di negligenza, in determinati casi fino a due anni (sezioni 79, 80 e 82 della legge sul commercio estero; sezione 177c del codice penale per le merci della categoria 0)
PL	— Legge del 29 novembre 2000 sul commercio estero di beni, tecnologie e servizi di importanza strategica per la sicurezza dello Stato e per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali (testo consolidato della legge come modificato dal 21 maggio 2019) — Codice penale	— Ammenda fino a 200 000 PLN, imposta dall'autorità per il controllo degli scambi commerciali mediante decisione amministrativa (commercio senza licenza valida) (articolo 37) — Ammenda fino a 100 000 PLN: 1. mancata presentazione all'autorità di controllo delle importazioni di una dichiarazione sull'importazione prevista o sul trasferimento UE di prodotti utilizzati nelle telecomunicazioni o in materia di sicurezza dell'informazione) (articolo 37 bis) 2. commercio in contrasto con le condizioni indicate nella licenza (articolo 38) — Ammenda fino a 50 000 PLN (alcune violazioni: vale a dire mancato rispetto degli obblighi di segnalazione) (articolo 39)	— Pena detentiva da uno a dieci anni (commercio senza licenza pertinente o in contrasto con le condizioni indicate nella licenza, anche se non intenzionalmente) (articolo 33.1) — Ammenda, restrizione della libertà o pena detentiva fino a due anni (se la persona che ha svolto attività commerciali in contrasto con le condizioni indicate nella licenza ha agito senza dolo, e se tale persona prende i provvedimenti di cui all'articolo 31, paragrafo 1) (articolo 33.2) — Confisca delle merci e dei profitti ottenuti attraverso la transazione illegale

Stato membro	Legislazione pertinente	Sanzioni amministrative	Sanzioni penali
PT	— Decreto legge n. 130/2015 del 9 luglio	— Ammenda fino a 15 000 EUR per le persone fisiche o 30 000 EUR per le persone giuridiche (l'importo dell'ammenda è ridotto della metà in caso di negligenza) — Possibilità di sanzioni accessorie, ad es. sospensione dell'uso delle licenze fino a due anni, divieto di licenze globali per due anni	— Pena detentiva fino a cinque anni per le persone fisiche — Ammenda fino a 600 000 EUR per le persone giuridiche — Possibilità di sanzioni accessorie, ad es. divieto di richiedere licenze per un periodo fino a due anni, pubblicazione della pena definitiva che condanna l'esportatore a sue spese
RO	— Ordinanza governativa n. 43 del 14.4.2022 sul regime di controllo delle operazioni relative a prodotti a duplice uso	— Ammenda fino a 6 000 EUR per violazione delle formalità	— Ammenda o pena detentiva da uno a cinque anni per esportazione/riesportazione/ trasferimento/ intermediazione di prodotti a duplice uso senza licenza
SI	— Legge che disciplina il controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso (ZNIBDR) — Codice penale — Legge sulla responsabilità delle persone giuridiche in caso di reati	— Ammenda fino a 125 000 EUR e ulteriore ammenda fino a 4 100 EUR per le persone giuridiche e 1 200 EUR per le persone fisiche (ZNIBDR, articolo 13)	— Ammenda fino a 500 000 EUR; — pena detentiva fino a cinque anni (codice penale - articolo 307) o — sequestro di beni o — cessazione della persona giuridica (legge sulla responsabilità delle persone giuridiche in caso di reati, articolo 25)
SK	— Legge n. 39/2011 sui prodotti a duplice uso e sulla modifica della legge del Consiglio nazionale della Repubblica slovacca n. 145/1995 Coll. sulle spese amministrative (quale modificata)	— Ammenda fino a 30 000 EUR (illeciti di cui alla sezione 32) — Ammenda fino a 650 000 EUR (altri illeciti amministrativi, sezione 33)	
FI	— Codice penale		Quando l'infrazione è basata sul dolo: — ammenda fino a 850 000 EUR per le persone giuridiche — pena detentiva fino a quattro anni (capo 46, articoli 1-3) Quando l'infrazione è basata sulla negligenza (applicabile solo in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 428/2009): — ammenda (senza importo massimo) pena detentiva fino a sei mesi (capo 46, articolo 12)

Stato membro	Legislazione pertinente	Sanzioni amministrative	Sanzioni penali
SE	— Legge sul controllo dei prodotti a duplice uso e dell'assistenza tecnica (2000:1064), articoli 18-23 — Codice penale (1962:700), capitolo 36, articoli 2-22	— Non applicabile (i reati di controllo delle esportazioni riguardanti prodotti a duplice uso e assistenza tecnica sono passibili solo di sanzioni penali)	— Ammenda fino a 150 000 SEK, o — pena detentiva fino a sei anni — Possono inoltre essere confiscati i beni (come merci o denaro) correlati alla commissione di un reato